GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1883 — ROMA — DOMENICA 30 DICEMBRE — NUM. 305

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **1788** (*Serie 3a*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Il Ministro di Sua Maestà in Bukarest è autorizzato a stipulare, in nome e per conto del Regio Governo, regolare contratto per l'acquisto del palazzo con giardino, in Bukarest, attualmente proprietà Elias, a tenore dei patti e delle condizioni risultanti dall'annesso contratto preliminare 4-16 settembre 1883.

Art. 2. Per far fronte al prezzo di acquisto, ed altre spese accessorie di contratto e di restauro, sarà stanziata nel bilancio passivo del Ministero del Tesoro, per l'esercizio semestrale 1° gennaio-30 giugno 1884, la somma di lire centosessantatremila cinquecento (163,500).

Art. 3. A decorrere dal 1° luglio 1884 l'assegno annuo fissato pel titolare della Regia Legazione in Bukarest, venendo ridotto da lire 50,000 a lire 42,000, sarà nel bilancio passivo del Ministero degli Affari Esteri operata, con la stessa decorrenza, una corrispondente riduzione di lire 8,000 al capitolo 7, *Stipendi ed assegni del personale diplomatico.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1883.

UMBERTO.

MANCINI.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

(*Annesso*).

Atto preliminare di vendita.

Fra i sottoscritti, conte G. Tornielli, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario d'Italia in Rumania, e Jacques M. Elias, il primo rappresentante il Governo italiano, in virtù della autorizzazione che possiede, e il secondo rappresentante il padre suo Menachem Elias, è intervenuto quanto segue:

Io sottoscritto, Jacques M. Elias, in nome del padre mio Menachem Elias, ed in conformità della autorizzazione che ho, vendo allo Stato italiano la casa, con le sue dipendenze, e tutto il terreno annessovi, del suddetto mio padre, situata in questa città, strada Santu Ioan nou, n. 39, per il prezzo di lire (franchi) cento e cinquantamila in oro.

Io vendo questa casa libera da qualsiasi peso, reclamazione giudiziaria, iscrizione ipotecaria e contestazione di limiti, e senza che alcun diritto litigioso esista sovra di essa.

Io consegnerò questa casa all'onorevole Legazione d'Italia il 23 aprile (5 maggio) 1884, nello stato in cui ora si trova e senza altri mobili che lo specchio grande della scala, le lampade di gas *aeriform* della scala, dei corridoi e della cucina, e le persiane.

Io venditore ho il diritto di prendere tutto il mobilio, tutti gli specchi e tutti gli oggetti che guarniscono le camere.

Io sottoscritto, conte G. Tornielli, compero, per conto dello Stato italiano, la suddetta casa con tutte le sue dipendenze ed il terreno annessovi, come si è sopra esposto, per il prezzo di lire nuove centocinquantamila in oro, quale somma sarà pagata alla consegna della casa.

Il presente contratto di vendita sarà esecutorio solamente dopo l'approvazione dei Corpi legislativi italiani, al quale effetto si stabilisce il termine fino al 1|13 gennaio 1884.

Fatto in doppio esemplare e sottoscritto in Bukarest il 4|16 settembre 1883.

Il Ministro d'Italia in Rumania

G. TORNIELLI

In nome e per il padre mio

JACQUES M. ELIAS.

Per traduzione dall'originale rumeno esistente presso la Regia Legazione d'Italia a Bukarest,

Bukarest, 10 novembre 1883.

(L. S.) G. TORNIELLI.

Il Numero **1789** (*Serie 3a*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. L'esercizio provvisorio delle ferrovie dell'Alta Italia e delle ferrovie Romane assunto dal Governo in forza della legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2a), e 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3a), sarà continuato colle norme delle leggi stesse dal 1° gennaio al 30 giugno 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1883.

UMBERTO.

GENALA.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1790** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. I Consorzi d'irrigazione volontari ed obbligatori sono ordinati colle norme stabilite dalla legge sui Consorzi d'irrigazione del 29 maggio 1873, num. 1387 (Serie 2ª), del Codice civile, secondo la diversità dei casi ivi contemplati, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2. I Consorzi d'irrigazione che verranno costituiti dopo la promulgazione della presente legge dovranno avere, come parte integrale della loro costituzione, un regolare catasto di identificazioni di tutti i terreni da irrigare, che ne formano parte, ed il quale tenga in continua evidenza tutte le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi.

Ove non esista il catasto geometrico, si supplirà, infrattanto, con un catasto che abbia per base la descrizione topografica, ed un tipo planimetrico dei fondi da consorziarsi.

Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato a stabilire, con apposito regolamento, le norme con cui dovrà essere istituito il catasto consorziale, e dovrà lo stesso essere conservato nelle posteriori sue modificazioni.

Art. 4. Costituito il Consorzio, e trascritto a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo 22mo del libro 3° del Codice civile, tutti i diritti e tutti gli obblighi dipendenti dal medesimo passano di pieno diritto ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi proprietari dei terreni consorziati, nei proprietari successivi.

Art. 5. I consorziati concorrono alle spese del Consorzio, mediante un contributo imposto su tutti i terreni in esso compresi, e ciascuno nelle proporzioni stabilite dalla convenzione o dal diritto comune.

Art. 6. Le condizioni e le riserve che furono fatte da coloro che formano parte di un Consorzio d'irrigazione, potranno essere valide nei rapporti fra Consorzio e consorziati, ma non avranno efficacia alcuna di fronte ai terzi, che avessero dei diritti verso il Consorzio.

Art. 7. La riscossione dei contributi consorziali viene fatta dalla Amministrazione del Consorzio, colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8. I fondi inclusi nel perimetro da irrigare, del pari che i fondi circostanti al perimetro stesso, sono sottoposti alle servitù tutte che si rendesse necessario di stabilire, sia in via temporanea che perpetua, per i lavori di derivazione, passaggio e scolo delle acque, e la indennità dovuta ai proprietari, se non d'accordo, verrà determinata a termini degli articoli 603 e 604 del Codice civile. Anche le contestazioni intorno alla necessità delle servitù da stabilirsi saranno decise dai Tribunali.

Art. 9. La Cassa dei Depositi e Prestiti potrà concedere anche ai Consorzi d'irrigazione legalmente costituiti, a termini della presente legge, nonchè a provincie ed a comuni, per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termine dell'art. 17 della legge 17 maggio 1873, n. 1270, e secondo pure l'articolo 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante Delegazioni sui contributi consorziali o sulle sovrimposte comunali e provinciali.

Art. 10. Il Ministro di Agricoltura e Commercio, con decreto da emanarsi, sentito il parere del Consiglio superiore d'agricoltura, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziate in bilancio, un concorso a Consorzi d'irrigazione costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e di condotta delle acque fino alla zona d'irrigazione.

Art. 11. Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati, sentito del pari il Consiglio superiore d'agricoltura.

Art. 12. Il concorso dello Stato non può essere concesso se non per l'acqua realmente destinata all'irrigazione, ed a condizione:

1° che l'acqua ottenuta coll'opera di cui sopra, e destinata a scopo d'irrigazione, sia in quantità non minore di moduli 1 (litri 100 al minuto secondo);

2° che i comuni e le provincie sul cui territorio deve farsi l'irrigazione, o alcuno di essi concorrano a sussidiare l'opera, in una misura complessivamente non inferiore alla decima parte del concorso dello Stato.

Art. 13. Il concorso dello Stato verrà dato mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'art. 10, entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenere il concorso.

Il concorso dei comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

Art. 14. Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni 30. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il decimo di cui al numero secondo dell'art. 12, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni 100 lire di capitale speso per eseguire le opere di 1ª categoria, e del 2 per cento per quelle di 2ª categoria. Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo. Il concorso annuo complessivo però dello Stato, dei comuni e delle provincie non potrà mai superare l'importo della metà degl'interessi, esclusa la quota di ammortamento.

Art. 15. Sono di prima categoria le derivazioni di acque superiori ai moduli 30.

Sono di seconda categoria le derivazioni superiori ai moduli 1.

Art. 16. Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del Consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni 6, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori d'irrigazione, di cui agli articoli antecedenti, nei quali atti s'intendono compresi quelli di acquisto di acqua per irrigazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1883.

UMBERTO.

BERTI.
A. MAGLIANI.
GENALA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Il Numero **1791** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di ampliamento e di riordinamento della piazza denominata del Municipio di Napoli, in conformità della domanda fatta dal sindaco della città stessa in data del 21 ottobre 1882, e secondo il piano compilato, munito del visto del Ministro pei Lavori Pubblici, un esemplare del quale piano sarà depositato nell'archivio di Stato.

Art. 2. Per l'attuazione delle opere, di cui nell'articolo precedente, sono approvate e saranno allegate alla presente legge le convenzioni stipulate dal municipio di Napoli:

a) Col Ministero della Real Casa, in data del 18 giugno 1883, per la cessione del maneggio e della scuderia con annessi locali per alloggi, provvigionamenti, e simili, appartenenti al Reale palazzo, assegnato per legge fra i beni di dotazione della Corona;

b) Col Ministero della Guerra in data del 5 dicembre 1883, per la cessione del bastione di Santo Spirito nel Castelnuovo, di parte di due cortine adiacenti allo stesso e delle aree correlative;

c) Col Ministero della Marina, in data pure del 5 dicembre 1883, per la cessione dell'attuale ingresso della Darsena, con alcuni piccoli locali ed una porzione di suolo allo stesso aderente.

Art. 3. Per gli effetti della presente legge è fissato il termine di anni *cinque* dalla data della sua promulgazione; ed il comune di Napoli avrà la facoltà di chiamare a contributo nella spesa i proprietari degli stabili nel vicolo Travaccari, in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare le rispettive loro proprietà.

I detti contributi saranno regolati in conformità a quanto è disposto nel capo IV, titolo II, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4. Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della Guerra per l'esercizio 1883 sarà iscritto un fondo di lire *centomila* in apposito capitolo, n. 56-*bis*, con la denominazione: *Spese per opere militari assunte dal Governo per effetto della convenzione stipulata col municipio di Napoli il 5 dicembre 1883.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 dicembre 1883.

UMBERTO.

GENALA.
A. MAGLIANI.
FERRERO.
DEL SANTO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SAVELLI.

Allegato I.

Copia ecc.

Istrumento di convenzione

Numeri 4763—2819 dei Repertorii

REGNANDO UMBERTO PRIMO

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il giorno diciotto giugno milleottocentottantatre in Napoli nella sede centrale del municipio di Napoli in San Giacomo.

Innanzi a noi Luigi Maddalena notaio certificatore reale del distretto di Napoli presso il cui Consiglio notarile ci troviamo iscritto, figlio del fu notar Nicola, di residenza con l'uffizio in via Forno Vecchio numero 34, ed agl' infrascritti testimoni dei quali in seguito spiegheremo i nomi e le generalità, si sono costituiti.

L'onorevole commendatore signor conte Girolamo Giusso, del fu duca del Galdo Luigi, nativo di Napoli, Sindaco del municipio di Napoli, domiciliato per ragion della carica nel locale di San Giacomo.

Il commendatore signor Annibale Sacco, figlio del fu Giuseppe, nativo di Torino, direttore della Real Casa in queste provincie napoletane, domiciliato nella Reggia di Napoli.

Di nostra personale conoscenza.

Le costituite parti hanno dichiarato che al municipio di Napoli, per la grandiosa opera del riordinamento della Piazza Municipio che esso sta per intraprendere, in forza di apposita concessione stipulata a ventidue settembre ultimo mercè istrumento per notar Luigi Guida di Napoli (1) con la Società immobiliare di Roma, occorrerà indispensabilmente, come occorse, il concorso del Ministero della Real Casa, ossia la cessione per parte di questo Ministero di alcuni suoli e di alcuni edifizii, che in virtù delle leggi di dotazione della Corona, fanno attualmente parte di questa, come dipendenza della Reggia di Napoli; beninteso mediante il corrispettivo di altri suoli e di altri edifizi che dal Municipio, o per esso dalla Società concessionaria verrebbero elevati in sostituzione di quelli che la Real Casa cederebbe e dovrebbero quindi demolirsi. Quale concessione per parte della Real Casa andrebbe sempre, come per legge, subordinata all'approvazione legislativa non solo dell'opera da intraprendersi, ma benanche, e più specialmente, della cessione stessa trattandosi di beni che per virtù di legge, sono stati assegnati alla dotazione della Corona.

Il Ministero della Real Casa dal canto suo, nello intento di non porre ostacolo di sorta all'opera suindicata, che ha incontrato il plauso di tutta la cittadinanza napoletana, e di cui si attende con ansiosa sollecitudine l'esecuzione, e nel fine di far cosa grata al Municipio di Napoli, ha aderito, dopo lunghi e maturi studi, al chiesto concorso della Real Casa, ed ha autorizzata la domandata cessione, da non aver luogo benvero se non previa l'apposita ed espressa autorizzazione del potere legislativo da impartirsi con una legge di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera di riordinamento della Piazza Municipio, giusta la domanda avanzatane dall'illustrissimo signor sindaco di Napoli a S. E. il ministro dei lavori pubblici.

Epperò sia per regolare la detta cessione, che per ben determinare le aree, che il Municipio deve cedere alla sua volta, e gli edifici che a spese del Municipio stesso, o della società concessionaria, dovranno quivi elevarsi, nonchè il modo ed il tempo di tali operazioni; le costituite parti hanno proceduto alla stipula della presente convenzione, la quale consta dei patti e condizioni che seguono:

Art. 1. La narrativa che precede deve considerarsi come qui trascritta per avere forza di patto espresso e parte integrante del presente stipulato.

Art. 2. I locali e gli edifizi, che salvo sempre l'approvazione legislativa di cui sopra, il Ministero della Real Casa cede col presente atto, da non aver vigore se non emanata l'analoga legge, sono:

1. Maneggio coperto, con sala di aspetto ed accessori.
2. Scuderia per 20 cavalli con tettoia annessa, abbeveratoio, camera di accessori e cortiletto alle spalle.
3. Dormitorio al primo piano pel personale delle scuderie e corazzieri.
4. Deposito di biade a pianterreno.
5. Ufficio ed alloggio del fornitore.
6. Corpo di guardia.
7. Cucina, mensa e guardarnese.
8. Deposito ed attrezzi di scuderia.
9. Casotto pel guardacancello.
10. Pagliara e fienile.

---

(1) Registrato nell'Ufficio atti pubblici di Napoli a 27 detto vol. 53 *bis* foglio 63 per lire 7 20—de Boffe.

11. Entrata al corridoio alle spalle delle scuderie.
12. Scala annessa ai lastrici delle scuderie.
13. Uscita carrettiere pel Castel Nuovo alla via del Molo.
14. Scaletta che dal piano delle scuderie esce alla via San Carlo.

Art. 3. In sostituzione delle aree e degli edifici, di cui al precedente articolo, il Municipio di Napoli si obbliga di costruire o direttamente, o per mezzo della società concessionaria dell'opera di riordinamento a tutte sue spese ed a pieno ed esclusivo beneficio della Lista civile, gli edificii seguenti, che entreranno a far parte della Reggia di Napoli e della dotazione della Corona, insieme alle aree corrispondenti, restando in piena e libera facoltà del Ministero della Real Casa di portare agli edificii stessi tutte le modificazioni, abbellimenti, demolizioni ed aggiunte che in prosieguo crederà opportuno di arrecarvi.

Tali edifici e costruzioni sono:

I. Maneggio coperto di metri cinquanta di lunghezza e di venti metri di larghezza con spogliatoio da ricavarsi da una porzione del locale sottoposto alla rampa, e con l'ingresso dal piazzale che circonda il maneggio stesso.

II. Costruire sulle attuali scuderie dei dormitori della mensa del personale delle scuderie, alloggio ed ufficio del fornitore, deposito biade, ecc., caserma per venti corazzieri.

III. Nuovo corpo di guardia e casotto pel guarda-cancello al nuovo ingresso sulla nuova via.

IV. Deposito attrezzi scuderia.

V. Pagliera e fienile annessi alle scuderie.

VI. Nuovo passaggio al corridoio alle spalle delle scuderie.

VII. Scala di accesso ai nuovi locali sui lastrici delle scuderie attuali.

VIII. Rampa di discesa alle scuderie dalla nuova via.

IX. Trasporto dell'ingresso principale al giardino della Reggia dalla via S. Carlo alla nuova via, compreso il trasferimento dei due cavalli di bronzo, che adornano il detto attuale ingresso, il quale dovrà essere conservato riordinandosi la cancellata.

X. Passaggio carrozzabile dal nuovo ingresso al giardino reale, con prolungamento di cancellata ed accessori.

Art. 4. La cessione effettiva delle aree degli edificii per parte della Reale Casa, e l'occupazione di essi, non potrà in alcun caso effettuarsi se non trenta giorni dopo la pubblicazione della legge, di cui nell'articolo secondo del presente stipulato, salvo che nella legge stessa venga stabilito altro termine; ed avrà luogo mediante la consegna, che dell'ufficio d'arte dell'amministrazione della Real Casa di Napoli ne verrà fatta la rappresentante del Municipio di Napoli, a ciò espressamente delegata con nota dell'illustrissimo signor sindaco, elevandosi di tutto analogo verbale amministrativo. A tale consegna potrà presenziare, ove ne faccia richiesta, la società concessionaria in persona di uno o più suoi rappresentanti.

Art. 5. Eseguita la consegna di cui all'articolo precedente, resterà in piena facoltà del Municipio, e per esso della società concessionaria, di procedere nelle località consegnate a tutte quelle demolizioni che saranno del caso.

Rimane però espressamente convenuto e dichiarato che dette demolizioni dovranno compiersi nel termine improrogabile di mesi dodici.

Art. 6. Tutto il materiale in fabbrica od altro risultante dalle dette demolizioni, che non sarà stato impiegato nei nuovi edificii per servizio di Casa Reale, dovrà nel termine suddetto di mesi dodici essere asportato dalle località come sopra consegnate, e non potrà asportarsi se non seguendo il cammino che verrà stabilito ed indicato dall'ufficio di arte della Real Casa medesima.

Art. 7. Le opere indicate negli articoli tre e quattro del presente stipulato, dovranno compiersi nel termine di anni tre dalla data della pubblicazione della legge, di cui all'articolo secondo, salvo che nella legge stessa venga stabilito altro termine.

Esse dovranno eseguirsi a perfetta regola d'arte, a tutte spese del municipio di Napoli, o per esso della società concessionaria dell'opera di riordinamento della piazza del Municipio, restando sempre ed in qualunque caso responsabile il Municipio della inadempienza di questa, e tenuto quindi verso la Real Casa, come unico e vero obbligato verso di lei, al completamento delle opere stesse nei modi che verranno appresso indicati, sotto pena di tutti i danni ed interessi.

Art. 8. Una copia tanto del piano generale quanto dei piani particolareggiati di ogni singola opera da eseguirsi dalla società concessionaria sottoscritta pel ministro della Real Casa, commendatore Annibale Sacco, e dall'illustrissimo signor sindaco di Napoli, sarà alligata a questo stipulato per formare parte integrale della presente convenzione.

Le copie da alligarsi saranno:

Il piano di massima segnato col N. 28.

I piani particolareggiati per la sistemazione della cavallarizza reale, segnati coi N. 31 e 32.

I piani riguardanti le nuove edificazioni sulle scuderie di Casa Reale, segnati coi N. 33 e 36.

I piani riguardanti l'edifizio della cavallerizza reale, segnati col N. 37 a 40.

Il prospetto della rampa segnato col N. 42.

Il disegno di dettaglio dei lavori in ferro, segnati col N. 43.

Art. 9. Nessun mutamento potrà venire arrecato alle piante e disegno indicati nell'articolo precedente, come quelli che fan parte integrale della presente convenzione, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione della Real Casa.

Art. 10. Indipendentemente da quanto vien prescritto nell'articolo che precede, il municipio e per esso la società concessionaria, non potranno mettere mano ad alcun lavoro di costruzione, senza aver preso col direttore dell'Amministrazione della Real Casa in Napoli, gli opportuni concerti circa l'ordine ed il tempo in cui dovranno i lavori stessi eseguirsi, affinchè non resti incagliato lo andamento dei diversi servizi che da quell'Amministrazione dipendono; restando in facoltà dell'Amministrazione stessa di far sospendere ed impedire, in caso diverso, anche coll'intervento del magistrato, qualsiasi lavoro, e ferma sempre la responsabilità dei danni ed interessi.

Art. 11. Il Ministero della Real Casa si riserba inoltre l'espressa ed incondizionata facoltà di far esercitare dagl'ingegneri che ne dipendono una illimitata sorveglianza su tutti i lavori, tanto di demolizione che di costruzione, sia nel fine di evitare qualunque possibile danno agli edifici ed ai locali circostanti, che allo scopo di coordinare e far corrispondere i lavori stessi al progetto di massima ed a quello di esecuzione, colla seguente facoltà di far sospendere, anche coll'intervento del magistrato, i lavori che sarà per disapprovare, e fermo rimanendo tuttavia l'obbligo pel Municipio di compiere, o far compiere le opere iniziate in perfetta conformità coi progetti di esecuzione preventivamente approvati dalla Real Casa, giusta l'articolo 9 del presente stipulato.

Art. 12. Se, come havvi fondato motivo di sperare, il regio Governo acconsentirà a cedere al municipio di Napoli la parte della cinta magistrale del Castello Nuovo, che trovasi indicata nella pianta generale dell'opera approvata con deliberazione Consigliare del dì 11 maggio 1800ottantadue, e quivi segnato col N. 28; in tal caso, invece di eseguirsi il progetto segnato coi N. 31 e 32, sarà eseguito il progetto addizionale segnato alla lettara A dello stesso N. 28, che parimenti si alliga alla presente convenzione.

E qualora in prosieguo tale cessione desse luogo alla progettata apertura della nuova strada, che dalla Piazza Municipio condurrebbe alla Marina, il Ministero della real Casa consentirà alla sua volta, come si obbliga fin da ora e promette condizionatamente, di consentire, a dare una diversa ubicazione al cancello che metterà alle reali scuderie ed al nuovo maneggio, giusta il progetto che andrà ora ad eseguirsi.

Art. 13. A tutti gli edifizi di progettata esecuzione ai suoli ceduti alla Real Casa, nonchè a tutti i locali della Reggia di Napoli e sue dipendenze, che rimaner debbono inalterati, non potrà per effetto delle opere necessarie al riordinamento della Piazza Municipio imporsi da chicchessia alcuna servitù apparente o non apparente, continua o discontinua, affermativa o negativa nel più ampio senso della legge; all'infuori di quelle che naturalmente derivano dall'attu-

azione dei progetti di esecuzione volta per volta approvati nel modo detto all'articolo decimo della presente convenzione.

Art. 14. Salvi gli speciali accordi, che potranno consentirsi fra la Società Concessionaria e la Real Casa, questa riconoscerà sempre come obbligato direttamente verso di lei il solo Municipio di Napoli, il quale sarà verso di lei tenuto, non solo allo eseguimento e perfezionamento delle opere a regola di arte nei modi e termini e secondo i progetti stabiliti, giusta quanto è detto nell'articolo settimo, ma sarà anche tenuto a rispondere verso di lei di tutti i danni anche imprevisti che potesse per avventura risentire dalla esecuzione delle opere stesse, eziandio per colpa dei terzi; salve tuttavia le azioni della Real Casa contro chicchessia tanto per tali danni quanto per lo eseguimento delle opere suddette.

Art. 15. Resta interamente a cura ed a carico del Municipio di Napoli di ottenere l'autorizzazione per virtù di legge alla progettata cessione per parte della Real Casa di tutti i locali necessari all'opera del riordinamento della Piazza Municipio.

Art. 16. Per la esecuzione della presente convenzione, nel caso sperabile che venga dal Potere legislativo ratificata, mentre naturalmente, succedendo il contrario, questa convenzione medesima non avrebbe alcun valore, e dovrebbe considerarsi come non avvenuta, il Ministero della Real Casa elegge a suo domicilio l'ufficio del direttore dell'Amministrazione della Real Casa di Napoli, e l'illustrissimo signor sindaco di Napoli la sede municipale.

Art. 17. Tutte le spese del presente stipulato, e le spese posteriori, che ne possono dipendere, cadono indistintamente a carico del Municipio di Napoli, niuna esclusa od eccettuata.

Il presente atto che consta di fogli cinque scritti in sole facciate sedici, e la decimasettima non per intera, da persona di nostra fiducia, tranne la data che è di nostro carattere, è stato da noi notaio letto, una all'inserto alle sullodate parti presenti i Signori:

Gaetano Galoppa del fu Giuseppe, da Napoli, pensionista dello Stato, domiciliato largo Olivella a Montesanto N° 2.

Enrico Andreassi, del fu Francesco, proprietario, da Napoli, domiciliato vico Crispano a S. Antonio Abate N° 34.

Testimoni adibiti a questo atto, che firmano con le parti medesime e con noi Notaio.

Conte Girolamo Giusso — Annibale Sacco — Gaetano Galloppa test. — Enrico Andreassi test. — Il Certificatore Reale Notar Luigi Maddalena N° 3313, registrato all'ufficio atti pubblici di Napoli li 22 Giugno 1883, mod. 1° vol. 37, fol. 29, per lire 3.60 de Boffe.

Copia ecc. Allegato 2.

Concessione

Numeri 5343 — 3136 dei Repertorii

REGNANDO UMBERTO PRIMO

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il giorno cinque dicembre milleottocentottantatre in Napoli, nella sede centrale del Municipio di Napoli in S. Giacomo.

Innanzi a noi Luigi Maddalena notaio certificatore reale del distretto di Napoli, presso il cui Consiglio notarile ci troviamo iscritto, figlio del fu notar Nicola di residenza con l'uffizio in via Forno Vecchio numero 34, ed ai qui sottosegnati testimoni, dei quali in fine spiegheremo le generalità, si son generalmente costituiti,

Da una parte

Il signor intendente di finanza commendatore Francesco Taranto del fu Salvatore da Castelluccio (Basilicata) qual rappresentante l'amministrazione del Demanio, domiciliato per ragione della carica nel locale dell'Intendenza di finanza di Napoli in S. Giacomo.

E dall'altra

Il cavaliere Fortunato Parodi di Bartolomeo da Genova, tenente colonnello direttore del Genio militare di Napoli, qual rappresentante l'amministrazione militare, ed a questo atto espressamente autorizzato dal Ministero di guerra con dispaccio del trenta novembre ultimo, N. 14210, Direzione generale Artiglieria e Genio domiciliato per ragion della carica nella sede della Direzione del detto Genio militare in Napoli, palazzo Principe di Salerno.

E dall'altra parte infine

Il signor commendatore Nicola Amore fu Fabrizio, da Roccamonfina, funzionante da sindaco del Municipio di Napoli, qual rappresentante l'amministrazione municipale, domiciliato per ragione della carica nel palazzo municipale in S. Giacomo.

Tutti di nostra personale conoscenza.

Esse costituite parti ci han dichiarato quanto segue:

Il Municipio di Napoli, a scopo del riordinamento della Piazza Municipio, aveva fatta istanza al real Governo per la cessione del bastione San Spirito in Castelnuovo, e di parte di due cortine adiacenti allo stesso e delle aree correlative.

Tolta in considerazione la richiesta di cui trattasi dal Ministero della guerra, si ebbe a rilevare, che la medesima non recava alcun nocumento ai servizi militari, previo l'adempimento da parte del Comune ed a sue spese dell'esecuzione di alcune opere, tra cui la costruzione di quattro tettoie, di un muro di cinta destinato ad isolare e chiudere l'arsenale di artiglieria, giusta gli analoghi progetti che all'uopo si vennero elaborando. Ed a titolo di maggiore corrispettivo si proponeva la somministrazione obbligatoria gratuita da parte del Municipio in favore dei fabbricati e servizi militari riuniti in Castelnuovo, non sì tosto fosse messa in esecuzione la nuova conduttura delle acque del Serino, di trenta metri cubi di acqua per dieci ore al giorno, che alla ragione di tariffa di centesimi venticinque al metro cubo, danno un capitale di lire cinquantaquattromilasettecentoquaranta.

Passata la istanza medesima allo esame del Ministero del Tesoro non incontrò difficoltà da parte sua di accettarla, quante volte in cambio della costruzione delle tettoie, che sarebbe rimasta a carico e peso della detta amministrazione militare, oltre gli altri adempimenti e la somministrazione dell'acqua sopraccennata, il Municipio avesse assunto l'obbligo del pagamento alle finanze dello Stato della somma di lire 100,000, il cui insieme avrebbe rappresentato il corrispettivo della precitata cessione.

E poichè il Consiglio municipale di Napoli, con sua deliberazione del nove ottobre corrente anno, di cui si alliga copia all'atto presente, ha accettato le sue espresse condizioni, e trovansi concordati i progetti, i tipi analoghi e le clausole necessarie per menare ad effetto la cessione, il Ministero ha autorizzato di devenirsi, come si diviene, fra esse costituite parti nelle rispettive rappresentanze alla formale stipulazione dell'atto di cessione, coi patti e clausole come appresso, salvo l'approvazione, come per legge, del Parlamento, che sarà provocata a cura del Ministero dei lavori pubblici sulla istanza che ne ha già fatta il Municipio.

Art. 1. L'assertiva che precede, forma parte integrale e sostanziale del presente contratto.

Art. 2. Il real Governo, per mezzo dei costituiti commendatore Taranto e cavaliere signor Fortunato Parodi, nelle rispettive qualità, cede in proprietà al Municipio di Napoli, che ne prenderà la relativa consegna, il bastione Santo Spirito e parte delle due cortine adiacenti ad ovest del Castelnuovo, e le aree in cui tali opere esistono, limitatamente al poligono segnato con le lettere *A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. M.* sull'annesso disegno, che, sottoscritto dalle costituite parti, si dichiara di far parte integrante della presente convenzione.

Art. 3. Sono esclusi da detta cessione tutti i materiali mobili esistenti nei locali e sulle aree di detto bastione e parti di cortine, i quali materiali rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione militare, a cui cura verranno asportati.

S'intendono parimenti esclusi dalla cessione tutti gli oggetti in ferro e legname provenienti dalla demolizione della tettoia Coloritori, che per cura ed a spesa del Municipio dovranno essere tolti da posto con la massima diligenza, collocati in vari cumuli nel recinto del Castelnuovo, e consegnati quindi alla Direzione del Genio.

Art. 4. In corrispettivo della fatta cessione, come dall'articolo secondo, il costituito signor commendatore Amore a nome e parte del Municipio, assume l'obbligo di pagare alle Finanze dello Stato, che accettano col costituito signor commendatore Taranto la somma di lire

centomila, e detto pagamento sarà eseguito dall'Amministrazione municipale nella tesoreria provinciale di Napoli fra lo spazio di sei mesi dalla pubblicazione della legge di approvazione del presente contratto.

Art. 5. Oltre a ciò, il sullodato Municipio anche a titolo di corrispettivo della ripetuta cessione, dovrà a sua cura e spese costruire e consegnare in proprietà dell'Amministrazione militare un robusto muro di cinta per isolare l'arsenale di artiglieria e fabbricati militari di Castelnuovo dalla pubblica strada ed eseguire tutti quegli altri lavori, che dalla Direzione del genio saranno giudicati necessari per rendere solidi, utilizzabili e sicuri i locali adiacenti al taglio che verrà dal Municipio operato per la demolizione del bastione Santo Spirito, e parti di cortine adiacenti secondo la linea segnata G. H. I. L. M. A. nell'annesso foglio di disegno.

Fra i lavori di sistemazione del taglio da eseguirsi dal Municipio s'intenderà compresa la costruzione di una porta con relativa rampa o gradinata di accesso al Castelnuovo dal piazzale che precede la rampa discendente alla cavallerizza reale, e che il Municipio ha obbligo di costruire giusta il progetto generale di sistemazione della piazza.

Art. 6. Dovendo l'arsenale di artiglieria esser garantito in ogni sua parte, il Municipio, durante lo eseguimento di tutti i lavori a suo carico, si obbliga di chiudere, anche con muri provvisori, qualsiasi adito, che vi si dovesse praticare pel fatto dei lavori di che si tratta, sottostando a tutte quelle cautele e prescrizioni di sicurezza, che la Direzione dell'arsenale crederà di consigliare.

Art. 7. Infine, oltre le sopraindicate costruzioni, come dall'articolo quinto, ed a titolo sempre di corrispettivo della cessione di cui trattasi ai termini dell'articolo secondo, il Municipio di Napoli si obbliga di concedere gratuitamente all'Amministrazione militare ed a beneficio dei fabbricati e servizi militari compresi nel recinto del Castelnuovo, nel sito da determinarsi a suo tempo dall'Amministrazione militare, un deflusso d'acqua ad alta pressione in ragione di metri cubi trenta per dieci ore al giorno, sì tosto sarà sistemata in città la distribuzione dell'acqua di Serino, e ciò beninteso oltre le quantità dell'acqua di altre condutture di cui già fruiscono i detti fabbricati e servizi militari.

Art. 8. Rimane poi il Municipio di Napoli sempre obbligato di far eseguire e compiere a sua cura e spese a vantaggio dell'Amministrazione militare le opere che già furono stabilite e descritte nello istrumento del 16 dicembre milleottocentosettantatre per notar Gennaro Barbella (1) e che riduconsi alle seguenti:

a) Compimento della sistemazione del suolo al piazzale d'ingresso al Castelnuovo;

b) Costruzione della rampa di accesso tra il Castelnuovo e l'arsenale della real marina;

c) Compimento di un tratto del nuovo muro di cinta a Nord e coronamento dello stesso;

d) Compimento della decorazione della porta d'ingresso al Castello.

Art. 9. I progetti di dettaglio di tutti i lavori, di cui agli articoli quinto ed ottavo, saranno studiati dall'ufficio tecnico municipale d'accordo con la Direzione del Genio militare, alla quale nell'interesse dell'Amministrazione militare è riservato il diritto di sorvegliarne lo eseguimento obbligandosi il Municipio di prestarsi a tutte quelle varianti o modificazioni di dettaglio, che la Direzione stessa credesse dover apportare prima di accettarne definitivamente la consegna all'atto della loro ultimazione.

Art. 10. Il Municipio di Napoli non potrà intraprender i lavori di demolizione del bastione e porzioni di cortine adiacenti, se prima il Genio militare non avrà completamente costruite numero tre tettoie, di cui due sul bastione S. Gennaro, e l'altra nella semicortina prospiciente la darsena il progetto delle quali è già a conoscenza dell'autorità municipale, nella intelligenza che il termine per la costruzione delle dette tre tettoie non dovrà protrarsi al di là di mesi sei dall'approvazione per legge dalla presente convenzione; decorso però un tal termine, il Municipio resta autorizzato a cominciare senz'altro i lavori di demolizione.

(1) Registrato in Portici li sette febbraio 1874, mod. 1, vol. 12 foglio 107, per 17616.65, Alvino.

Art. 11. Rimane sempre integro ed accettato da parte del Municipio l'obbligo stabilito nel precedente istrumento del 16 dicembre 1873 della distanza a serbarsi in ogni tempo e per qualsiasi variazione nel piano regolatore della piazza, dal muro di cinta, da cui verranno a trovarsi racchiusi tutti i fabbricati militari nel Castelnuovo.

Del resto accettandosi dall'Amministrazione militare il nuovo piano regolatore ora presentato dal Municipio per l'approvazione per legge al Parlamento, s'intenderà che, uniformandosi ad esso, le concessioni fatte con la presente non potranno subire modificazioni che interessino in modo qualsiasi l'Amministrazione militare senza il preventivo suo assenso.

Art. 12. Quantunque per effetto dello articolo secondo della presente convenzione s'intendesse di diritto stabilito che i materiali risultanti dalla demolizione e scavi del bastione e parte di cortine cedute, avessero a rimanere di proprietà del Municipio, pur tuttavia si conviene che se nello eseguirsi i lavori stessi si trovassero tesori od oggetti di belle arti od interessanti la storia o l'archeologia, questi, sotto la guarentigia del Municipio saranno consegnati all'Amministrazione demaniale, che se ne serba l'esclusiva proprietà, salvo il disposto delle leggi in vigore.

Art. 13. L'amministrazione militare per lo adempimento di tutte e singole le suindicate condizioni da parte del municipio e per i rapporti giuridici, che dalla presente convenzione derivano a suo favore, dichiara non riconoscere altri per suoi obbligati, che l'Amministrazione municipale qualunque possano essere le concessioni antecedenti o posteriori, che dalla stessa venissero fatte.

Art. 14. Le spese tutte di stipula dell'atto presente, di registrazione e di due copie, di cui una in forma esecutiva da rilasciarsi alle due Amministrazioni della finanza e della guerra, restano, per patto espresso, a carico del Municipio.

Art. 15. Il presente contratto, nell'interesse delle due Amministrazioni finanziaria e militare, resta subordinato alla superiore approvazione da impartirsi per legge a cura del Ministero dei lavori pubblici, sull'istanza del Municipio di Napoli.

Il presente atto, che consta di fogli quattro, scritti in sole facciate tredici, e la decimaquarta non per intero, da persona di nostra fiducia, tranne la data, che è di nostro carattere, è stata da noi Notaio letto, una all'inserto, alle costituite parti, presenti i signori:

Isidoro Melchiorre, fu Pietrantonio, di Palermo, proprietario, domiciliato vico Pezze a Porto, N° 2;

Leonardo di Biase, fu Luigi, da Castelnuovo Capitanata, proprietario, domiciliato Largo Olivetta, N° 2;

Testimoni adibiti a questo atto, che firmano con le parti stesse e noi Notaio.

Nicola Amore, Fortunato Parodi, Francesco Taranto, Isidoro Melchiorre, testimone, Leonardo di Biase, testimone. — Il certificatore reale, Notaio Luigi Maddalena.

Registrato nell'Uffizio Atti pubblici di Napoli a dì 6 dicembre 1883, mod. 1, vol. 39, foglio 76, N° 6359, lire 6, De Boffe.

Segue la trascrizione dell' inserto

Copia, ecc. provincia di Napoli, comune di Napoli, Consiglio comunale (sessione di autunno, prorogata). Estratto dal registro delle deliberazioni. Oggetto. Modifica alla convenzione col ramo di guerra per la cessione del bastione San Spirito. Nella sala delle adunanze municipali si è riunito il Consiglio comunale il dì nove ottobre milleottocentottantatre, sotto la presidenza dell'assessore anziano, signor commendatore Amore, ed ha emessa la seguente deliberazione con l'intervento dei seguenti numero quarantasei consiglieri: Amore, Anselmi, Arlotta-Erries, Atenolfi, Barra, de Bonis, Torchiarolo, Forino, Colonna, Corvino, Cotronei, Elefante, de Felice, Florenzano, Franchi, Galdi, Gargiulo, Giovanni, Gargiulo, Salvatore Giannini, Guida, Incagnoli, Lentini, Leone, Ludolf, Maglione, de Mais, Casteltaneta, Mailler, Massa, de Matteis, Minichini, Petitti, Campodisola, Pica, Monteiase, Proto, Rinapoli, Sacco, Saluzzo, Santamaria, Scognamiglio, Spirito, Taiani, de Torrenteros, Turchiarulo, Zeuli.

L'assessore Zeuli, dietro invito del presidente, riferisce intorno alla modifica della convenzione col real Governo per la cessione del ba-

stione Santo Spirito, enunciando per sommi capi i punti principali su cui le modifiche si versano, fra le quali principalissima quella dell'obbligo che assume il Municipio di pagare al Demanio lire centomila qual prezzo richiesto per la cessione del bastione e delle corrispondenti cortine, invece della costruzione delle quattro tettoie, di cui si parlava nell'articolo terzo delle condizioni precedentemente approvate dal Consiglio nella seduta del sedici giugno volgente anno. In conseguenza di ciò, la giunta a dì 8 ottobre corrente mese stabilì di sottoporre al Consiglio analoga dichiarazione nei termini seguenti:

La Giunta, a relazione del presidente assessore anziano. Tenuto presente la nota del *Municipio*, dico Ministero del tesoro del trenta giugno ultimo, con la quale si dichiara di non potersi approvare la cessione a favore del comune di Napoli del bastione di Santo Spirito e corrispondenti cortine del Castel Nuovo alle condizioni concordate col Ministero della guerra, dal perchè per la legge della contabilità dello Stato il prezzo della cessione non può essere compensato con le costruzioni, che il Comune per effetto delle detti condizioni assumerebbe di eseguire, ma dev'essere pagato al Demanio.

Letta la nota della Direzione del Genio militare di Napoli, con la quale, dopo gli accordi presi tra il Ministero della guerra e quello del tesoro, si è fatto tenere al Municipio la perizia del valore della cessione suddetta col relativo disegno ed il foglio di condizioni che nell'interesse dell'Amministrazione militare debbono inserirsi nella convenzione a stipularsi col Ministero del tesoro, pel pagamento del prezzo della cessione suddetta, dichiarandosi che per effetto di tali novelli accordi la costruzione delle quattro tettoie resterebbe a cura e spesa del Ministero della guerra.

Visto che a tenore della ripetuta perizia il prezzo della cessione a pagarsi al Ministero del tesoro è quello stesso di lire centomila previsto ed approvato dal Consiglio comunale nella tornata del sedici giugno corrente anno per la costruzione delle quattro tettoie, che il Municipio per effetto dell'articolo terzo dello schema di condizioni concordate col Ministero della guerra, ed approvate dal Consiglio comunale con la deliberazione suddetta, assumeva l'obbligo di far costruire nel Castelnuovo in compenso della cessione del bastione di Santo Spirito e corrispondenti cortine.

Visto che il foglio delle condizioni, spedito con la detta perizia dalla Direzione del genio militare, non contiene altro mutamento sostanziale a quelle state precedentemente approvate dal Consiglio comunale nella tornata del sedici giugno ultimo, hanno la soppressione dell'articolo terzo riguardante la costruzione delle quattro tettoie a carico del Municipio e la modifica dell'articolo ottavo in cui alle parole « il Municipio non potrà intraprendere i lavori di demolizione del bastione e porzioni di cortine cedutigli, se prima non avrà completamente costruite e consegnate alla Direzione del Genio militare tre delle quattro tettoie si sono statuite le altre, se prima l'Amministrazione militare non avrà completamente costruite numero tre tettoie ecc. nella intelligenza che il termine per la costruzione delle tre tettoie non dovrà protrarsi al di là di mesi sei dall'approvazione della presente convenzione, restando in contrario il Municipio autorizzato a cominciare i lavori di demolizione. »

Visto che oltre alle dette modifiche se ne sono fatte altre tre di pura forma nel senso di meglio precisare, nell'interesse della società concessionaria, gli obblighi cui essa dovrà adempiere verso l'Amministrazione militare nell'esecuzione dei lavori di demolizione, per la consegna di tutti gli oggetti in ferro e legname, di cui si parla nell'articolo secondo delle condizioni suddette e per la costruzione, oltre il muro, di cui si parla nell'articolo terzo anche di una porta con relativa rampa e gradinata e finalmente con la soppressione delle parole che leggonsi nell'articolo nono delle prime condizioni approvate dal Consiglio comunale incluso il nuovo muro, il che poteva ingenerare il dubbio che nella costruzione di questo il Municipio avrebbe dovuto tenersi alla distanza dei dodici metri stabiliti col contratto del sedici dicembre 1873.

Visto finalmente che la spesa per la costruzione del muro e della porta con la relativa rampa o gradinata di accesso, di cui si parla nell'articolo terzo, dai rappresentanti della detta Società è stato riconosciuto di dover andare a di lei carico.

Delibera: Proporsi al Consiglio comunale di accettarsi le proposte modifiche alle condizioni approvate con la deliberazione Consigliare del sedici giugno corrente anno, e per lo effetto disporsi che il municipio in luogo di far costruire le quattro tettoie di cui si parlava nell'articolo terzo delle dette condizioni, paghi al Demanio il prezzo delle lire centomila richiesto per la concessione del bastione di Santo Spirito e corrispondenti cortine necessaria pei lavori di riordinamento della Piazza del Municipio, ed autorizzi il sindaco a sottoscrivere il foglio delle dette condizioni come sopra modificate, prelevandosi il pagamento dal prezzo suindicato dal medesimo fondo di che è parola nella precedente deliberazione. Ben vero il relativo contratto tanto col Ministero del tesoro che con quello della guerra non sarà sottoscritto dal sindaco se prima la società immobiliare non avrà accettato e fatte proprie le obbligazioni nascenti dalle dette condizioni che debbono stipularsi nell'interesse del Ministero della guerra.

Dopo la lettura della surriferita proposta della Giunta, il consigliere Florenzano domanda essere chiarito circa le effettive ragioni delle modifiche chieste dal Governo alle condizioni già approvate dal Consiglio per la cessione in discorso.

L'assessore Zeuli risponde che l'unica ragione consiste in ciò, che nella convenzione precedente interceduta fra il Municipio ed il Ministro della guerra, non era intervenuto il Ministro del Tesoro. Spedita la convenzione a quest'ultimo, il medesimo non ha creduto consentire alla cessione gratuita del bastione, affermando non essere facoltato a veruna cessione gratuita. Perlocchè ne è risultata la necessità del pagamento del prezzo in lire cento mila, condizione che del resto non peggiora la convenzione, giacchè trattasi di una somma fissa, mentre l'obbligo della costruzione delle tettoie avrebbe potuto per avventura sorpassare la spesa di lire centomila. Dopo una breve replica del consigliere Florenzano, il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone ai voti la deliberazione della Giunta, designando a scrutatori i consiglieri Petitti e Leoni, ed il Consiglio approva unanimemente per alzata e seduta. Firmati: il presidente Amore, il segretario generale Cammarota. L'assessore anziano firmato N. Amore. Il segretario generale firmato Cammarota.

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il dì diciassette ottobre milleottocentottantatre, e che avverso alla stessa non si è prodotta opposizione alcuna. Il segretario generale firmato, Cammarota. Visto l'assessore anziano firmato, N. Amore.

Dalla real Prefettura di Napoli, divisione seconda, N. 29351, lì 22 ottobre 1883. Visto pel prefetto, Cavasola.

Per copia conforme, il segretario generale, C. Cammarota. Visto l'assessore anziano, Nicola Amore.

Per copia conforme ad uso amministrativo, perchè richiesta dal signor Intendente di finanza, che, collazionata col suo originale, concorda.

Napoli dicembre 1883.

Il Certificatore reale
Notaio LUIGI MADDALENA.

Copia ecc.

Allegato 3.

Cessione.

Numeri 5364 — 3137 dei Repertorii

REGNANDO UMBERTO PRIMO.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il giorno cinque dicembre milleottocentottantatre in Napoli sulla sede centrale del Municipio di Napoli in San Giacomo. Innanzi a noi Luigi Maddalena notaio certificatore reale del distretto di Napoli, presso il cui Consiglio notarile ci troviamo iscritto, figlio del fu notar Nicola di residenza con l'Ufficio in Via Forno Vecchio numero trentaquattro ed ai qui sottosegnati testimoni, dei quali in seguito spiegheremo i nomi e le generalità, si sono costituiti:

I signori: commendatore Francesco Taranto, intendente di finanza di Napoli, del fu Salvatore nativo di Castelluccio (Basilicata) qual rappresentante l'Amministrazione dello Stato, domiciliato per ragion della carica nel locale delle Finanze in San Giacomo;

Cavaliere Eugenio Cocchia figlio di Nicola da Teramo (Abbruzzo) in rappresentanza dell'Amministrazione della real marina, giusta il dispaccio del Ministero di marina del dì trenta novenbre milleottocentottantatre, N. 56232-2442, Direzione generale del materiale, domiciliato per ragion di carica Piazza Plebiscito palazzo principe di Salerno;

E commendatore Nicola Amore del fu Fabrizio, funzionante da sindaco del Municipio di Napoli, qual rappresentante l'Amministrazione municipale, nativo di Roccamonfina, domiciliato per ragion di sua carica nella sede centrale del Municipio di Napoli in San Giacomo.

Tutti di personale nostra conoscenza.

Il municipio ha fatto pratiche presso il Ministero della marina per conseguire la cessione dello attuale ingresso dell'Arsenale in questa città con alcuni piccoli locali ed una porzione di suolo allo stesso aderenti per l'attuazione del progetto di sistemazione della piazza del municipio.

Concordato con l'amministrazione della marina uno schema delle condizioni della cessione e richiamata dal Ministero del tesoro col mezzo del predetto Ministero una perizia di stima delle proprietà demaniali e comunali, che per effetto della predetta convenzione verrebbero permutate, nonchè la stima delle costruzioni che verranno assunte dal Municipio, il Ministero suddetto, d'accordo con quello della marina, ha ritenuto che il progetto di convenzione, nel mentre asseconda l'attuazione del piano di esecuzione delle opere cui intende addivenire il Municipio, torna pure vantaggioso, sia dal lato economico, sia nei rapporti dei servizii marittimi agl'interessi dello Stato.

E poichè con deliberazioni della Giunta municipale dei giorni 29 gennaio ed 11 giugno milleottocentottantatre prese coi poteri conferiti dal Consiglio comunale nel dì undici maggio milleottocentottandue, delle quali due deliberazioni della Giunta si alliga copia all'atto presente, si sono accettati tutt'i patti, clausole e condizioni concordate con le due superiori Amministrazioni dello Stato, e queste, salvo l'approvazione da impartirsi per legge dal Parlamento, hanno autorizzato di procedersi alla stipulazione della progettata convenzione, così esse costituite, posti ne' nomi e rappresentanze come sopra, devengono a stabilire quanto appresso:

Art. 1. La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.

Art. 2. Per lo scopo del riordinamento della piazza del Municipio di Napoli, le due Amministrazioni dello Stato del demanio e della marina, a mezzo dei costituiti signori commendatore Taranto e cavaliere Cocchia prestano il loro formale consenso a che sia variato l'ingresso dell'arsenale del 2° Dipartimento marittimo di Napoli, si è, come appare dagli uniti tipi planimetrici ed altimetrici, i quali sottoscritti da tutte le costituite parti, rimangono annessi e formano parte integrante della presente convenzione.

Come conseguenza del prestato consenso alla variazione di cui sopra, restano cedute al municipio tutte quelle parti di suoli locali ed opere attualmente di pertinenza dello Stato, che, in dipendenza delle nuove opere a costruirsi, venissero a ricadere fra le proprietà del Municipio. Per contro tutte le nuove opere *che verranno costruite dal Municipio* per effetto della sistemazione, oggetto della presente convenzione, ed aree che resteranno comprese nello interno dell'arsenale dopo la stistemazione suddetta quali risultano dagli allegati tipi planimetrici ed altimetrici, rimarranno di assoluta proprietà demaniale, entrando a far parte integrale dell'arsenale marittimo.

Art. 3. L'Amministrazione municipale assume a totale suo carico, e senza eccezione o riserva alcuna, le spese derivanti dalla concordata variazione ai termini dell'articolo 2° non dovendo la concessione e permissione da parte delle regie Amministrazioni in modo alcuno risultare passiva sui bilanci dello Stato

Art. 4. I lavori delle nuove costruzioni progettate per effettuare lo spostamento dell'attuale ingresso, quali risultano dai tipi allegati alla convenzione, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte, impiegando materiali di prima qualità, ed attenendosi poi dettagli di esecuzioni alle speciali indicazioni che all'uopo verranno progressivamente e successivamente somministrati dalla Direzione territoriale del Genio militare di Napoli.

A scanso di contestazioni si stabilisce che per tutte le opere murarie indistintamente sarà adoperata la pozzolana vulcanica, detta di fuoco, proveniente dalle cave di Torre del Greco o Torre Annunziata.

Art. 5. Resta però fin d'ora determinato che il paramento dei basamenti, cornici ed altre decorazioni dei due corpi centrali del prospetto debbono rivestirsi in pietrarsa, e che le tettoie interne di protezione allo sbocco degl'ingressi laterali stabiliti nei predetti due corpi vengono costituite da colonne di ghisa con sovrapposta armatura di ferro battuto e copertura di lamiera di ferro scanalata e lineata.

I trofei superiori saranno in ghisa, usando all'uopo attrezzi ed armi inutili che verranno forniti gratuitamente dal regio Ministero della marina.

Art. 6. Gli oggetti infissi e materiali tutti provenienti dalle demolizioni resteranno di pertinenza del Municipio, al quale vien permesso di reimpiegare quelli che fossero, col consenso della detta Direzione territoriale, riconosciuti tuttora in istato di utile servizio.

Art. 7. Per la copertura e pavimentazioni interne dei nuovi ambienti a costruirsi, saranno adottati sistemi analoghi a quelli esistenti nei locali corrispondenti a demolirsi.

Art. 8. Tutta la sistemazione o costruzione di opere ad essa relative sarà divisa in due distinti periodi della durata complessiva di mesi sette.

Art. 9. Il primo periodo comprenderà i lavori per la formazione del nuovo ingresso che trovasi compreso nella planimetria a destra della linea tratteggiata in rosso. A cura e spese del Municipio dovrassi, secondo il tracciato che verrà a suo tempo localmente determinato dalla Direzione generale dell'arsenale, costruire un conveniente assito, alto almeno metri tre, nello scopo d'intercettare qualsiasi comunicazione fra la parte destinata ai lavori e l'interno dell'Arsenale marittimo.

I lavori di questo primo periodo dovranno ultimarsi entro giorni centocinquanta, decorribili dalla data del processo verbale d'incominciamento, da redigersi col concorso di un rappresentante la Direzione del Genio e del Municipio, facendo della loro ultimazione risultare mediante anche la compilazione di analogo processo verbale.

Art. 10. Alla scadenza del primo periodo regolarmente constatato nel senso avanti indicato, si procederà alla consegna delle opere ultimate per parte del Municipio alla Regia Marina e si darà quindi cominciamento alle opere sulla sinistra della linea tracciata in rosso, al quale uopo saranno dalla Regia Marina lasciati vuoti ed a disposizione del Municipio gli ambienti tutti compresi sulla sinistra della linea medesima.

Il Municipio dovrà però preventivamente, con le norme accennate al precedente articolo nove, provvedere alla costruzione dell'assito di separazione fra la parte destinata ai lavori e l'interno dello arsenale.

Le opere del secondo periodo dovranno ultimarsi e definitivamente consegnarsi alla Regia Marina entro giorni sessanta dalla data del processo verbale di consegna dei locali a sinistra mediante la compilazione di altro processo verbale redatto nei modi avanti specificati.

Art. 11. Resta espressamente convenuto che non si potrà dal Municipio procedere alla demolizione dell'esistente castello di distribuzione d'acqua, se non siasi prima proceduto alla formazione di quello nuovo (segnato in planimetria con la lettera *C*) non potendosi consentire ai necessari accordi fra le tubolature esistenti e le nuove, una interruzione maggiore di giorni tre al servizio dell'acqua, oltre i quali il Municipio risponderà dei danni ed interessi derivanti all'Amministrazione della Regia Marina per la mancanza d'acqua, assoggettandosi al pagamento di una multa giornaliera di lire cento a favore della Regia Marina pei primi cinque giorni di ritardo, di lire dugento pei secondi cinque e di lire mille per tutti gli altri successivi.

Art. 12. Sorgendo contestazioni fra la Regia Marina ed il Municipio

durante l'eseguimento dei lavori ed operazioni di consegna e riconsegna, tanto sotto il rapporto tecnico, che quello di speciale servizio interno dell'arsenale, come per la interpretazione della presente convenzione, tali contestazioni per esplicito patto saranno deferite al giudizio arbitrale di una commissione composta di un ufficiale del genio militare, da delegarsi dalla Direzione di detta arma e da un ingegnere del Municipio delegato dal signor sindaco.

Nel caso di discrepanza di opinioni fra i predetti due arbitri vi si aggiunge un terzo ingegnere capo del Genio civile in attività di servizio nominato di accordo fra la Regia Marina ed il Municipio di Napoli, ed in caso di divergenza, dalla prefettura.

Le decisioni della Commissione arbitrale saranno in ogni caso definitive ed inappellabili per ambe le parti interessate.

Art. 13. Tutte le spese di stipula dell'atto presente di registro e due copie da rilasciarsi alle due amministrazioni del Demanio e della Marina, restano per patto espresso a carico del Municipio.

Art. 14. La presente convenzione resta subordinata, nell'interesse delle due amministrazioni dello Stato, all'approvazione da impartirsi per legge dal Parlamento, da provocarsi dal Ministero dei lavori pubblici, sulla istanza del Municipio di Napoli.

Il presente atto che consta di fogli quattro scritti in sole facciate tredici da persone di nostra fiducia, hanno la data che è di nostro carattere, è stato da noi Notaio letto alle costituite parti, presenti i signori, dico una agli inserti, presenti i signori Isidoro Melchiorre fu Pietro Antonio nativo di Palermo, impiegato particolare, domiciliato vico Pezzi a Porto N. 2. E Leonardo de Biase fu Luigi da Castelnuovo (Dalla Dannia) proprietario domiciliato Largo Olivella a Monte Santo N. 2.

Testimoni adibiti a questo atto che firmano con le parti medesime e con noi Notaio, Nicola Amore, Eugenio Cocchia, Francesco Taranto, Isidoro Melchiorre testi. Leonardo de Biase testimone. Il certificatore reale Luigi Maddalena.

Registrato nell'uffizio atti pubblici di Napoli al N. 6357 il dì sei dicembre 1883 mod. vol. 39. Folio 76 lire 7,20 De Boffe.

Segue la trascrizione degli allegati inserti.

Copia ecc. Municipio di Napoli.

Estratto delle deliberazioni prese dalla Giunta comunale nella sua tornata del dì 29 gennaio 1883 con 9 votanti. Relatore l'assessore marchese di Campodisola. — La Giunta, veduta la deliberazione consigliare degli 11 maggio 1882, relativa alla concessione pel riordinamento della Piazza del Municipio. Vista la comunicazione della Società veneta, del venti andante gennaio, ed il parere del Consiglio tecnico del ventisette detto, delibera: Approvare il piano di esecuzione concordato tra la Società veneta ed il Genio militare per incarico del regio Ministero di Marina pel nuovo ingresso dello Arsenale di mare, e darne communicazione al detto Regio Ministero di Marina con i ringraziamenti per avere in tal modo facilitata l'opera del riordinamento della Piazza Municipio, ed alla detta Società veneta insieme al voto del Consiglio tecnico di sopra enunciato. Eseguirsi pendente il visto per urgenza votata ad unanimità. — Pel Sindaco firmato L. Rendina. Per Estratto conforme. — Il segretario generale firmato Cammarota. — Dalla regia Prefettura di Napoli, sezione 2ª N. 4792. — Li 19 febbraio 1883. — Visto pel prefetto, firmato Cavasola.

Per copia conforme.

Il segretario generale
CARLO CAMMAROTA

Visto:
L'assessore anziano
NICOLA AMORE

Copia ecc... Municipio di Napoli. Estratto dalle deliberazioni prese dalla Giunta comunale nella sua tornata del dì 11 giugno 1883, con nove votanti. La Giunta, relatore l'assessore marchese di Campodisola, letto il parere del Consiglio tecnico del Dieci aprile ultimo, che trova regolare lo schema di convenzione fra l'amministrazione della Regia Marina e questo Municipio, costante di dodici articoli per la sistemazione di un nuovo ingresso dell'arsenale marittimo, in dipendenza del riordinamento della Piazza Municipio; inteso il contenzioso; considerando che la sistemazione della conduttura di acque per la specialità ed importanza del servizio, non è da affidarsi al cottimista, ma dev'essere eseguita direttamente dall'Amministrazione comunale, con tutte le cautele necessarie per non far mancare l'acqua al regio arsenale e quindi nulla fa temere d'incorrere nella multa comminata per un eccesso di precauzione nell'articolo dieci del detto schema di convenzione; delibera: approvare il detto schema di convenzione nelle relazioni con la Società costruttrice esonerandola della parte che concerne il riordinamento della conduttura delle acque a regio arsenale.

Eseguirsi pendente il visto per l'urgenza votata ad unanimità. — Pel sindaco, firmato: L. Rendina. — Per estratto conforme, Il Segretario generale firmato Cammarota. — Dalla Regia Prefettura di Napoli, Divisione 2ª Numero 17727. — Li 28 giugno 1883. — Visto, Pel Prefetto, firmato, Cavasola.

Per copia conforme.

Il Segretario Generale
CARLO CAMMAROTA

Visto:
L'Assessore Anziano
NICOLA AMORE

Per copia conforme al suo originale, che, collazionata, concorda, e che rilasciarsi ad uso amministrativo per richiesta di questa Intendenza di Finanza in carta libera.

Napoli, 6 dicembre 1833.

Il Certificatore Reale
firmato, LUIGI MADDALENA

Fogli di Supplemento a questo numero contengono le Tabelle **A, B, C, D, E, F, G e H,** annesse alla legge 25 dicembre 1883, n. 1771 (Serie 3ª), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1883, n.° 302.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

CAIRO, 29. — Un dispaccio da Khartum reca che le truppe del Mahdi marciano, in due corpi separati, su Dongola e Sennaar.

MADRID, 29. — Il *Diario* di Cadice dice che in quella città furono prese precauzioni militari, temendosi disordini.

Il *Diario* di Saragozza dice che ne furono prese pure a Saragozza.

ATENE, 29. — Il prestito di 170 milioni fu votato in seconda lettura. Lettere da Costantinopoli annunziano che la dimissione del patriarca ecumenico ha prodotta colà una viva emozione.

HONG-KONG, 29. — Il *Soir* annuncia che Liaufong, comandante in capo delle *Bandiere Nere*, fu gravemente ferito, e suo figlio, luogotenente delle *Bandiere* stesse, fu ucciso nella difesa di Son-Tay. Crediamo, aggiunge il *Soir*, che i francesi non attaccheranno Bac-Ninh prima dell'arrivo dei rinforzi. Harmand e Tricou sono partiti per Hue

NAPOLI, 29. — Stamane alle ore 11 30 è morto l'on. Francesco De Sanctis.

Il sindaco dandone la notizia al Consiglio comunale leva la seduta in segno di lutto.

PARIGI, 29. — Si dice che prima della fine dell'anno l'Inghilterra abolirà la giurisdizione del tribunale inglese a Tunisi, il quale continuerà però il disbrigo degli affari pendenti. Quindi il tribunale non accetterà nuovi affari dopo il 31 corr.

TUNISI, 29. — Il giudice consolare inglese lesse agli avvocati presenti un dispaccio col quale gli viene ordinato di giudicare tutte le cause pendenti e di non accettarne più delle nuove.

L'abolizione delle capitolazioni, per quanto riguarda l'Inghilterra, si considera compiuta.

ZAGABRIA, 29. — *Seduta della Dieta.* — I deputati degli antichi confini militari lessero una dichiarazione nella quale esprimono la loro fedeltà e lealtà inconcusse verso l'imperatore, e domandano l'assimilazione completa dei confini con la Croazia e la modificazione delle leggi svantaggiose per i confini stessi emanate senza il loro concorso.

PARIGI, 29. — *Camera.* — Carnot, relatore, domanda che si approvi il bilancio colle modificazioni introdottevi dal Senato.

Ferry appoggia la domanda; dice che egli proporrà nella Sessione ventura la revisione della Costituzione, perchè la crede utile, contrariamente a coloro che la chiedono perchè sia loro rifiutata. (*Agitazione all'estrema Sinistra*)

Clovis Hugues attacca violentemente Ferry e, colpito di espulsione, esce dalla sala.

Roche combatte le modificazioni.

Il bilancio è approvato con 326 voti contro 25.

La Destra si è astenuta.

La sessione della Camera e del Senato è chiusa.

La GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO per l'anno 1884

Prezzi e norme per gli abbonamenti ed inserzioni nella Gazzetta Ufficiale del Regno per l'anno 1884

ABBONAMENTI.

L'abbonamento comprende: o la **sola Gazzetta Ufficiale del Regno**, senza cioè i *resoconti stenografati* del Parlamento, o la **Gazzetta Ufficiale** coi **resoconti stenografati delle discussioni** del Parlamento, esclusi quindi gli *Atti parlamentari*, cioè i *progetti di legge*, *relazioni* sui medesimi, *documenti, ecc.*

Prezzi per l'abbonamento alla **sola Gazzetta Ufficiale:**

	Trim.	Sem.	Anno
IN ROMA, all'Ufficio del giornale . . . . . . L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . »	10	19	36

Per fuori del Regno, si aggiungono le spese postali.

Prezzi per l'abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale coi resoconti stenografati delle discussioni** del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
IN ROMA, all'Ufficio del giornale. . . . . . . L.	10	19	36
Id. a domicilio e in tutto il Regno . . . »	12	23	44
ALL'ESTERO - Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia . . . . »	38	68	125
Turchia, Egitto, Romenia e Stati Uniti . . . . »	48	88	165
Repubblica Argentina e Uruguay . . . . . . »	68	112	215

Un numero separato, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta	in Roma	Cent. 10	Oltre le spese postali se in Roma, a domicilio, o fuori di Roma.
	pel Regno	» 15	
Un numero separato, ma arretrato	in Roma	» 20	
	pel Regno	» 30	
	per l'estero	» 30	

Il prezzo degli abbonamenti deve essere anticipato.

Le associazioni si ricevono tanto in Roma dall'**Amministrazione della Gazzetta (Ministero dell'Interno, Economato)**, come dagli uffici postali di tutto il Regno.

Alle domande di rinnovazione d'abbonamento ed ai reclami **deve essere sempre unita la fascia** con cui si spedisce la *Gazzetta*.

Non si ricevono associazioni ai soli Rendiconti stenografati del Parlamento.

Non si accorda alcun ribasso nè sconto sui prezzi d'associazione.

Le associazioni decorrono dal 1° di ogni mese, e non si accetta quella parte che avesse scadenza oltre il 31 dicembre di ogni anno.

I signori Associati che non godono franchigia postale, e che desiderassero risposta a qualche loro domanda, dovranno inviare all'**Amministrazione della Gazzetta** una cartolina postale con risposta pagata, ovvero un francobollo da centesimi 20.

L'**Amministrazione**, alla quale devono essere *esclusivamente* diretti, non risponde ai reclami per numeri della *Gazzetta* o rendiconti stenografati del Parlamento, che non fossero giunti a destinazione, 20 giorni dopo la pubblicazione del giornale.

INSERZIONI.

Il prezzo degli Annunzi giudiziari nella *Gazzetta Ufficiale* è di centesimi 25 per ogni linea o spazio di linea.

Ogni altro avviso centesimi 30.

Le domande d'inserzioni debbono essere fatte o dirette all'**Amministrazione della Gazzetta,** accompagnate dal deposito di somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Gli abbonamenti — separatamente dalla *Gazzetta Ufficiale* — ai **resoconti stenografati** delle discussioni della Camera dei Deputati, od agli **Atti parlamentari, progetti di legge, relazioni, documenti, ecc.,** debbono essere richiesti alla

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

la quale ha stabilito i prezzi seguenti:

Progetti di legge, relazioni e resoconti	L. 40
Id. id. *sommari* . .	» 25
Id.	» 20
Resoconto sommario e stenografico	» 20
Id. stenografico	» 16
Id. sommario	» 7

Si spedisce franco di posta contro vaglia e richiesta diretta all'Amministrazione della Tipografia, via della Missione, n. 3.

Dal **1° gennaio** in poi la *Gazzetta Ufficiale* sarà pubblicata alle **ore 12 meridiane.**

L'Ufficio di Direzione è in Piazza Madama, n. 17.

SCIENZE, LETTERE ED ARTI

R. OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Rivista meteorologica del mese di novembre 1883

Il 1° novembre presso i Carpazi aveva il suo centro (778) un'area di alta pressione, mentre sulla Spagna il barometro era relativamente basso (762). In tal giorno il cielo fu più o meno coperto in tutta la penisola.

Il 2 perdurano le alte pressioni (772) a ENE; sul Mediterraneo occidentale s'avanza una depressione (762). Lievi pioggie in Italia sul versante del Tirreno. Il 3 questa depressione ha il suo centro (761) sull'Algeria occidentale e il 4 su quella orientale (762). Le pioggie verificatesi qua e là in Italia in detti giorni furono in istretta relazione con detta area di bassa pressione. Il 5 questa ha il suo centro sul golfo di Genova (758); il 6 sull'Adriatico meridionale (755). Le pioggie avute in questo tempo, ma specialmente nel giorno 6, dipesero sempre dalla stessa depressione.

Il 7 è assai basso il barometro sulla Scandinavia (780); sul golfo di Lione le isobare presentano un'insenatura,

dalla quale ha origine una depressione secondaria, che nell'8 ha il suo centro sul golfo di Genova (759), nel 9 sull'Adriatico settentrionale (758), e nel 10 si è allontanata all'E portando il suo centro (759) sull'Ungheria. Le pioggie verificatesi nella penisola in detti giorni, che su qualche più alta vetta furono nevi, si dovettero alla depressione in discorso. Al principiare della seconda decade sul golfo di Venezia aveva il suo centro una depressione (751), che nel 12, allontanatasi verso settentrione, estendevasi sulla Prussia (747). Le pioggie verificatesi in questo spazio di tempo e l'abbassamento termometrico del 12 furono in relazione colla depressione accennata.

Nel 13 sul golfo di Genova aveva il suo centro (753) una nuova depressione, nel 14 questa era sulla Corsica (758) e nel 15 sull'Ungheria (762). Le pioggie abbondanti che si ebbero nel 13 e 14 e l'abbassamento termometrico verificatosi nel 15 furono fenomeni dipendenti dalle diverse posizioni occupate dalla depressione.

Nel 16 il barometro in Italia calava dal nord (766) al sud (764). Nel 17 tra le Baleari e le coste dell'Algeria trovavasi una depressione (759), che nel 18 aveva il suo centro tra la Sardegna e l'Algeria (760), nel 19 a S della Sicilia (764) e nel 20 trasportatasi sulla media Italia aveva il suo centro sul golfo di Genova (764). Le pioggie avute, specialmente nelle regioni meridionali in detti giorni, furono in relazione col progressivo spostarsi della depressione in discorso.

Nel 21, essendosi portata ad E la depressione, che nell'ultimo giorno della seconda decade aveva il suo centro sul golfo di Genova, il barometro in Italia calava da nord-ovest (771) a sud-est (764). In causa di tale condizione di pressione si ebbe bel tempo, eccetto all'estremo sud.

Nel 22 il barometro era livellato tra i 770 e 771 con un lieve residuo di basse pressioni sul Jonio (768). Nel 23 era livellato tra i 768 e 767. Ad onta di tali alte pressioni si ebbero alcune pioggie leggere durante questi due giorni.

Nel 24 sul golfo di Genova trovavasi una lieve depressione (762), che nel 25 era sull'Adriatico inferiore. Le pioggie verificatesi in diverse stazioni italiane durante questo tempo furono in relazione colla depressione in discorso.

Nel 26 sulla Scozia persisteva una fortissima depressione (727), che già da vari giorni colà si trovava; essa estendeva la sua influenza su tutta l'Europa occidentale; anche l'Italia sebbene lontana e sebbene le Alpi opponessero al solito una barriera al procedere delle isobare, risentiva quella influenza. Le pioggie verificatesi in detto giorno nell'Alta Italia e l'innalzamento di temperatura si dovettero alla depressione in discorso.

Nel 27 sul golfo di Genova aveva il suo centro una depressione (758), che nel 28 era tra Tunisi e la Sicilia (763), e nel 29 e 30 a sud della Sicilia; mentre le basse pressioni dal NW si portavano al N di Europa. Le pioggie e l'abbassamento di temperatura verificatisi in detti giorni furono in stretta relazione col progressivo spostarsi della bassa pressione.

Tabella A.

Estremi termometrici del novembre 1883.

	Minimi		Massimi	
Stazioni	Centigradi	Giorni	Centigradi	Giorni
Porto Maurizio	6,6	16	19,5	28
Genova	5,8	27	19,0	1
Massa Carrara	6,5	15,21,23,25,30	19,0	1
Cuneo	— 0,8	25	14,7	9
Torino	— 2,3	23	14,2	9, 11
Alessandria	— 4,5	23	14,2	1
Novara	— 1,8	21	16,2	9
Pavia	— 3,2	23	13,6	4, 9
Milano	— 1,8	22, 23	15,2	1
Sondrio	— 7,5	26	16,0	5
Bergamo	2,1?	23	12,8	1
Brescia	— 2,3	23	14,2	1
Cremona	— 3,1	22	14,6	1, 4, 9
Mantova	— 1,3	23	16,5	1
Verona	— 2,5	23	23,4?	21
Vicenza	— 0,7	23	14,6	1
Belluno	— 5,5	25	14,5	1
Udine	— 3,0	18	15,1	8
Treviso	— 1,5	23	17,1	1
Venezia	1,3	23	15,7	3
Padova	— 2,7	23	14,3	1
Rovigo	— 2,0	23	15,3	2
Piacenza	— 4,5	23	15,1	9
Parma	— 1,5	22	15,1	9
Reggio Emilia	— 1,0	22	15,8	3
Modena	0,5	30	16,1	1
Ferrara	— 2,0	22	13,8	1
Bologna	3,3	16	14,4	1
Ravenna	0,0	26	15,0	1
Forlì	2,2	16, 26, 29, 30	14,6	8
Pesaro	1,3	26	19,2	7
Urbino	0,8	15	17,3	8
Ancona	5,7	25	19,4	8
Camerino	0,0	15	14,0	10
Ascoli Piceno	1,0	30	20,5	9
Perugia	2,1	15	17,0	8
Lucca	0,9	21	18,3	9
Pisa	0,0	28	22,9	1
Livorno	4,0	15, 21	21,0	7
Firenze	0,7	22	18,5	2, 4
Arezzo	— 0,4	15	19,2	4
Siena	0,9	15	18,3	4
Roma	2,1	26	19,9	4
Teramo	1,0	26	20,8	9
Chieti	2,8	26	17,6	9
Aquila	— 0,9	26	15,7	1
Agnone	0,6	26	16,9	7
Foggia	2,9	26	20,3	8
Bari	6,2	23	20,0	4
Caserta	5,7	12, 15, 23	20,1	4
Monte Cassino	3,4	16	20,3	1
Napoli	7,9	26	19,3	1
Benevento	— 0,1	26	22,7	4, 9
Avellino	— 0,6	17	18,5	4
Potenza	2,5	26	17,5	
Cosenza	4,2	22, 27	20,4	8
Reggio Calabria	11,2	27, 29	20,5	1
Trapani	10,3	26	23,1	1
Palermo	6,3	27	25,4	8
Girgenti	6,1	23	20,1	1
Caltanissetta	3,5	26	17,0	1
Messina	10,0	27	23,7	1
Catania	8,3	24	21,4	2
Siracusa	9,0	27	20,9	6
Sassari	7,4	30	21,0	4

Tabella B.

Acqua caduta nelle singole decadi e mese di novembre 1883, confrontata con quella caduta nel novembre 1882.

Stazioni	Novembre 1883. 1ª decade	2ª decade	3ª decade	Somme mensili Mese	Nov. 1882
Porto Maurizio	5,1	1,0	54,6	60,7	77,1
Genova	12,9	21,3	111,0	145,2	64,4
Massa Carrara	15,6	11,0	12,0	38,6	?
Cuneo	6,8	1,7	15,3	23,8	6,2
Torino	0,6	0,0	12,3	12,9	0,5
Alessandria	4,0	0,0	25,6	29,6	19,4
Novara	4,0	0,0	37,5	41,5	12,3
Pavia	13,5	0,5	46,7	60,7	51,2
Milano	16,6	1,0	62,5	80,1	22,3
Como	?	0,0	59,0	?	21,3
Sondrio	20,5	9,0	0,0	29,5	37,8
Bergamo	33,3	10,0	73,5	116,8	49,2
Brescia	27,0	0,5	63,0	90,5	36,0
Cremona	10,0	0,0	33,7	43,7	32,1
Mantova	6,1	0,8	4,7	11,6	34,4
Verona	22,3	5,0	23,4	50,7	45,1
Vicenza	27,3	7,0	26,2	60,5	79,9
Belluno	45,6	12,4	37,1	95,1	61,3
Udine	58,5	20,0	33,8	112,3	120,5
Treviso	19,1	19,2	11,8	50,1	82,8
Venezia	14,5	12,4	0,6	27,5	34,4
Padova	16,2	2,0	8,7	26,9	48,9
Rovigo	27,2	12,0	3,3	42,5	17,4
Piacenza	5,5	0,0	36,1	41,6	12,0
Parma	29,8	5,1	7,6	42,5	27,5
Reggio Emilia	29,3	11,3	2,3	42,9	17,4
Modena	27,0	7,4	0,0	34,4	12,9
Ferrara	29,2	6,8	2,0	38,0	10,0
Bologna	26,8	17,2	0,0	44,0	18,4
Forlì	13,7	14,3	1,4	29,4	11,9
Pesaro	20,0	26,0	3,6	49,6	15,2
Urbino	7,2	45,0	0,0	52,2	19,0
Ancona	12,3	38,8	7,5	58,6	55,3
Camerino	16,8	26,8	11,0	54,6	75,0
Ascoli Picono	10,0	15,0	11,0	36,0	50,0
Perugia	40,6	49,6	4,6	94,8	133,0
Lucca	87,9	55,0	24,0	166,9	182,9
Pisa	79,7	28,3	31,5	139,5	99,2
Livorno	36,0	24,0	18,0	78,0	40,0
Firenze	36,4	24,0	9,2	69,6	57,0
Arezzo	45,4	22,3	1,4	69,1	79,1
Siena	50,0	21,0	0,0	71,0	47,1
Roma	13,6	13,0	6,9	33,5	54,5
Teramo	8,5	13,0	16,4	37,9	148,4
Chieti	24,0	13,0	13,3	50,3	14,6
Aquila	17,3	12,0	2,1	31,4	70,6
Agnone	21,7	24,8	9,4	55,9	?
Foggia	25,5	8,8	4,5	38,8	8,1
Lecce	6,0	?	9,2	?	38,0
Caserta	73,8	31,5	1,5	106,8	155,6
Monte Cassino	76,9	23,8	2,2	102,9	73,3
Napoli	36,6	25,4	3,7	65,7	72,1
Benevento	46,0	48,0	3,0	97,0	67,0
Avellino	34,9	70,1	6,3	111,3	157,7
Salerno	43,0	68,0	?	?	109,6
Potenza	9,9	19,2	11,6	40,7	61,0
Cosenza	18,1	43,7	23,8	85,6	166,9
Catanzaro	?	?	?	?	99,0
Reggio Calabria	19,3	7,9	34,7	61,9	26,0
Trapani	24,8	46,7	4,9	76,4	21,0
Palermo	17,0	35,7	11,4	64,1	49,9
Girgenti	116,1	40,0	4,6	160,7	13,0
Caltanissetta	35,7	7,4	16,5	59,6	13,2
Messina	11,4	22,2	45,2	78,8	85,3
Catania	73,0	25,0	26,0	124,0	8,5
Siracusa	39,0	28,3	38,0	105,3	3,0
Sassari	13,7	6,2	19,4	39,3	?

Seguono ora i consueti quadri della nostra Stazione:

NOVEMBRE 1883.

ESTREMI BAROMETRICI RIDOTTI A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE

Massimi.

A dì	1°	novembre	768mm,2	ore	8 45	antimeridiane
»	10	»	762mm,9	»	9 —	id.
»	22	»	770mm,7	»	10 15	id.
»	30	»	770mm,9	»	9 —	id.

Minimi.

A dì	5	novembre	753mm,6	ore	6 30	pomeridiane
»	13	»	755mm,1	»	3 —	id.
»	21	»	760mm,6	»	6 —	id.

Massimo assoluto = 770mm,9 il giorno 30
Minimo assoluto = 753mm,6 il giorno 5
Differenza = 17mm,3

MEDIO BAROMETRICO E TERMOMETRICO.

Decadi	Barometro ridotto a 0° ed al mare	Termometro centigrado Medio	Massimo	Minimo	Al Sole
	mm.				
1ª	761,94	14°,26	18°,30	10°,73	26°,40
2ª	761,61	10,15	14,30	6,18	19,2
3ª	765,61	10,19	14,81	6,69	18,9
Mese	763,05	11,53	15,81	7,86	19,8

Mass. assoluto termom. = 19°,9 il giorno 1
Min. assoluto termom. = 2,1 il giorno 26
Differenza = 17°,8

VENTO E STATO DEL CIELO.

Decadi	Velocità del vento in chilometri: Somma media in 24 ore	Velocità media oraria a 3 ore pom	Decimi di cielo coperto: 8 ant.	12 merid.	3 pom.	9 pom.
1ª	121,0	6,8	6,2	7,1	6,8	4,9
2ª	153,5	7,0	7,7	6,7	6,5	4,4
3ª	141,5	7,3	3,1	3,8	3,1	2,5
Mese	138,6	7,0	5,6	5,5	5,4	3,9

METEORE ACQUEE.

Decadi	Umidità: assoluta o tensione del vapore in millim.	relativa in centesimi di saturazione	Evaporazione in millimetri	Pioggia: Giorni	Quantità in millimetri
1ª	9,70	74,3	1,11	5	13,6
2ª	7,04	69,8	1,17	4	13,0
3ª	7,74	66,9	1,28	2	6,9
Mese	8,16	70,3	1,19	11	33,5

Roma, 20 dicembre 1883.

Il Direttore: P. Tacchini.

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE del 20 del mese di dicembre 1883.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolaz. (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 150,000,000
Riserva metallica vincolata (art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . » 78,000,000

ATTIVO.

SE E RISERVA				L. 280,741,695 43
TAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro a scadenza non maggiore di 3 mesi.	L. 193,245,285 »		
	id. maggiore di 3 mesi	» »		
	Cedole di rendita e titoli sorteggiati.	» 558,078 52	211,306,798 52	211,306,798 52
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 17,503,435 »		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
TICIPAZIONI				» 27,785,458 55
OLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 149,167,504 90	158,874,533 19
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 8,730,868 04	
	Effetti ricevuti all'incasso.		» 976,160 25	
DITI *				» 93,746,091 16
FERENZE				» 5,511,613 95
POSITI				» 313,594,601 48
TITE VARIE				» 70,036,151 24
			TOTALE	L. 1,161,596,943 52
E DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 3,414,628 13
			TOTALE GENERALE	L. 1,165,011,571 65

PASSIVO.

TALE	L. 200,000,000 »
SA DI RISPETTO	» 33,280,000 »
OLAZ. biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 475,927,753 »
I CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA	» 35,531,667 06
I CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA	» 64,223,738 89
SITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 313,594,601 48
ITE VARIE	» 35,954.374 93
TOTALE	L. 1,158,512,135 36
ITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso	» 6,499,436 29
TOTALE GENERALE	L. 1,165.011,571 65

Distinta della cassa e riserva.

.	L. 134,584,591 50
nto	» 71,325,032 83
zo nella proporzione dell'1 per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 229,349 34
etti già consorziali L. 43,087,968 — Biglietti di Stato L. 21,996,115	» 65,084,083 »
TOTALE DELLA RISERVA	» 271,223,056 67
o metallico pel cambio biglietti per c[del Tesoro: oro L. 2,556,420; arg. L. 120,535	» 2,676,955 »
etti già consorziali ritirati per c[del Tesoro	» 153.980 »
etti di altri Istituti d'emissione	» 6,687,703 76
zo eccedente la proporzione dell'1 per mille	» »
CASSA	L. 280,741,695 43

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

VALORE	NUMERO	
da L. 50	1,734,270	L. 86,713,500 »
da » 100	1,418,371	» 141,837,100 »
da » 25	147,350	» 3,683,750 »
da » 500	295,714	» 147,857,000 »
da » 1000	106,218	» 106,218,000 »
	SOMMA	L. 486,309,350 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Della cessata Banca per le 4 Legazioni N. 6 da 20 e 28 da 10 scudi a L. 5 32		L. 2,128 »
da L. 25	N. 12,933	» 323,325 »
da » 40	» 1,355	» 54,200 »
da » 250 della cessata Banca di Genova	» 59	» 14,750 »
da » 1000 della cessata Banca di Genova	» 24	» 24,000 »
	TOTALE	L. 486,727,753 »
Meno: Biglietti d'altri Istituti d'emissione immobilizzati		» 10,800,000 »
Circolazione a carico della Banca.		L. 475,927,753 »

porto fra il capitale L. 150,000,000 » . . . . e la circolaz. L. 475,927,753 » è di uno a 3 172
porto fra la riserva » 270,993,707 33 { la circolazione L. 475,927,753 » e gli altri debiti a vista » 35,531,667 06 } » 511,459,420 06 è di uno a 1 887

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

ambiali ed altri effetti di commercio	5 0[0
anticipazioni su titoli e valori garantiti dallo Stato	5 0[0
anticipazioni su titoli e valori non garantiti dallo Stato	6 0[0
anticipazioni su sete	5 0[0
anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	»
ti correnti passivi	2 0[0

corrente delle azioni . . . . L. 2165 »
lo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato . . . » 12 40

nti correnti attivi	L. 7,141,185 05	L. 93,746,091 16
ticipazioni al Tesoro per disposizione statutaria	» 35,000,000 »	
editi ipotecari	» 1,604,906 11	
ionisti a saldo azioni	» 50,000,000 »	

a, 29 dicembre 1883. 7476

(2ª *pubblicazione*)
AVVISO.

Il Tribunale civile di Macerata, con decreto 6 dicembre 1883, autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione o tramutamento, a causa di successione, sui quattro certificati di rendita, l'uno di lire 600 portante i nn. 76952[472252; altro di lire 400, numero 6191; altro di lire 50, n. 6192; altro di lire 80, n. 65098, intestati a Vittore Funari fu Venanzo, a favore di Rinaldo, Marcello, Ettore, Angelo, Giovanni, Giacomo Funari, Pulcheria Funari vedova Tarani, Eleonora Funari in Belli, Anna Funari in Tamburini, Elisa Funari in Carocci, Adelaide Funari in Mosci, succeduti all'eredità di Vittore Funari, morto al 23 dicembre 1872.

7000 GERMANO MICHELANGELI proc.

(2ª *pubblicazione*) 7434
REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Frosinone.
BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 5 febbraio 1884 avrà luogo la vendita al pubblico incanto della casa in appresso descritta, esecutata ad istanza di Pompeo Filippo fu Magno, domiciliato in Ferentino, ed elettivamente in Frosinone presso il suo procuratore avvocato Nicola De Angelis, in danno di Alessandro Marchioni fu Cesare, di Ferentino.

Descrizione dell'immobile.

Casamento sito in Ferentino in via Salonici, già del Melone, composto di piani quattro e vani dieci, con cisterna ed orto, di canne quadrate 23, circondato da muro, segnato coi numeri civici 3 22[a, 3 22[b, ed in mappa sezione Città coi nn. 548 e 1035, gravato dell'annuo tributo di lire 16 87.

Condizioni della vendita.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 1012 20 offerto dal creditore istante, equivalente a settanta volte il tributo annuo che si paga allo Stato.

Frosinone, 11 dicembre 1883.
A. Vargas Macciucca cancelliere.
Per estratto conforme da inserirsi,
NICCOLA AVV. DE ANGELIS proc.

(1ª *pubblicazione*) 7467
AVVISO.

Il Tribunale civile e correzionale di Belluno, con decreto 8 dicembre 1883, n. 423,

Ritenuto constare pel certificato rilasciato dal sindaco di Sospirolo che Gioviale Vincenzo-Felice di Gaspare, dal 1876, nella quale epoca recossi all'estero in cerca di lavoro, non è più comparso in Sospirolo, luogo del suo ultimo domicilio, nè di lui si ebbero più notizie,

Ordina:

Che siano assunte informazioni sull'esistenza in vita del Gioviale Vincenzo-Felice dei viventi coniugi Gioviale Gaspare e Mioranza Michelina, nato nel comune di Sospirolo il 18 maggio 1858, e dal quale allontanossi nel 1876 per recarsi all'estero in cerca di lavoro;

Incarica dell'assunzione delle informazioni questo pretore di Belluno;

Ordina del pari che il presente provvedimento venga pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente Vincenzo-Felice Gioviale, e pubblicato per estratto, due volte, coll'intervallo di un mese, nel Giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia e nel Giornale ufficiale del Regno.

Belluno, 8 dicembre 1883.
Il presidente, firmato: Scandola.
Firmato: Manzini.
Copia per estratto conforme all'originale, MANZINI canc.

Situazione della BANCA NAZIONALE TOSCANA

al 20 del mese di dicembre 1883.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237) L. 21,000,000

ATTIVO.

CASSE E RISERVA				L. 23,174,272 99
PORTAFOGLIO	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 22,249,694 27	24,555,276 42	» 24,555,276 42
	id. id. maggiore di 3 mesi	» 2,305,582 15		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
ANTICIPAZIONI				» 580,615 »
TITOLI	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 11,100,371 15		» 13,047,647 25
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 1,947,276 10		
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	» »		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
CREDITI				» 29,809,897 52
SOFFERENZE				» 103,538 92
DEPOSITI				» 13,512,150 46
PARTITE VARIE				» 3,915,050 08
			TOTALE	L. 108,698,448 64
SPESE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso				» 986,109 08
			TOTALE GENERALE	L. 109,684,557 72

PASSIVO.

CAPITALE			L. 30,000,000 »
MASSA DI RISPETTO	Ordinaria . . L. 1,937,342 68		» 3,623,951 67
	Straordinaria . » 1,686,608 99		
CIRCOLAZIONE biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa			» 48,322,125 »
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A VISTA			» 416,516 01
CONTI CORRENTI ED ALTRI DEBITI A SCADENZA			» 1,227,736 21
DEPOSITANTI oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro			» 13,512,150 46
PARTITE VARIE			» 10,160,822 34
		TOTALE	L. 107,263,301 69
RENDITE DEL CORRENTE ESERCIZIO da liquidarsi alla chiusura di esso			» 2,421,256 03
		TOTALE GENERALE	L. 109,684,557 72

Distinta della cassa e riserva.

Oro	L. 10,499,895 »
Argento	» 2,218,499 »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)	» 19,136 70
Biglietti consorziali	» 6,418,277 50
RISERVA	L. 19,155,808 20
Effetti in corso d'esazione	» 1,485,233 01
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 2,369,020 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» 164,211 78
CASSA	L. 23,174,272 99

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
Valore da L. 25	N. 72,857	L. 1,821,425 »
» 50	» 84,996	» 4,249,800 »
» 100	» 85,171	» 8,517,100 »
» 200	» 40,334	» 8,066,800 »
» 500	» 31,442	» 15,721,000 »
» 1000	» 9,716	» 9,716,000 »
	SOMMA	L. 48,092,125 »

Biglietti, ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
Valore da cent. 0 50	N. 145,800	L. 72,900 »
» L. 1 »	» 28,100	» 28,100 »
» » 2 »	» 7,500	» 15,000 »
» » 5 »	» 1,000	» 5,000 »
» » 10 »	» 1,100	» 11,000 »
» » 20 »	» 4,900	» 98,000 »
	TOTALE	L. 230,000 »

Il rapporto fra il capitale L. 21,000,000 » e la circolazione . . . . L. 48,322,125 » è di uno a 2 30

Il rapporto fra la riserva » 19,155,808 20 { la circolazione L. 48,322,125 » e gli altri debiti a vista » 416,516 01 } » 48,738,641 01 è di uno a 2 54

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 »
Sulle cambiali pagabili in metallo	» » »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 »
Per le anticipazioni su sete	» 5 »
Sui conti correnti passivi	» » »
Prezzo corrente delle azioni	L. 936 »
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 3 57

Visto - *Il Direttore Generale*
A. DUCHOQUÈ.

7477

Il Capo Contabile
A. CARRARESI.

(2ª *pubblicazione*) 7435

REGIO TRIBUNALE CIVILE
di Frosinone.

BANDO.

Il cancelliere del suddetto Tribunale rende noto che all'udienza che terrà lo stesso Tribunale il giorno 5 febbraio 1884, avrà luogo la vendita al pubblico incanto degli immobili in appresso descritti, esecutati ad istanza di S. E. il principe Don Giovanni Andrea Colonna, domiciliato in Roma, ed elettivamente in Frosinone presso il suo procuratore avv. Nicola De Angelis, in danno del comune di Amaseno.

Descrizione degli immobili.

1. Camera ad uso bottega, situata nel comune di Amaseno, in via Nazionale, mappa sezione Paese, n. 131[3, gravata dell'annuo tributo di lire 2 81.

2. Casa da cielo a terra, composta di dieci ambienti, situata come sopra in via del Risorgimento, mappa sezione Paese, nn. 383, 384[5 e 1618, gravata dell'annuo tributo di lire 21 03.

Condizioni della vendita.

1. Gli incanti saranno aperti sul prezzo venale attribuito a ciascun stabile, ed in due distinti lotti, cioè il lotto primo sul prezzo di lire 168 60, ed il lotto secondo su quello di lire 1261 80, quali somme, offerte dall'istante, rappresentano i rispettivi tributi diretti moltiplicati per sessanta.

Frosinone, 11 dicembre 1883.

G. Bartoli vicecanc.

Per estratto conforme da inserirsi,
NICCOLA avv. DE ANGELIS proc.

AVVISO.

In nome di Sua Maestà Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.

Copia estratta dal suo originale, esistente nella cancelleria della Pretura mandamentale di Chiaromonte, numero 5, del registro delle sentenze.

In nome di Sua Maestà Umberto I per grazia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia,

Il signor Antonio De Focatiis, pretore del mandamento di Chiaromonte all'udienza del 17 febbraio milleottocentottantatre ha emessa la seguente sentenza nella causa civile vertente

Tra

L'Amministrazione del Fondo pel culto, rappresentata dal signor Aurelio Polverini, ricevitore del registro di Chiaromonte, attore, comparso a mezzo del signor Giuseppe Grandinetti, giusta mandato del dì primo dicembre 1881,

Contro

I coniugi Emmanuela Carlomagno Biase Giangreco, coniugi Rosa Carlomagno e Vincenzo Fanelli, coniugi Maria Gaetana Carlomagno e Giuseppe Fortunato, Maria Felicia Carlomagno e suo marito Francesco Abitante, coniugi Maria Luigia Carlomagno e Filippo Perretta, i mariti per la semplice autorizzazione maritale, e le germane Carlomagno nella qualità di eredi di Gaetano d'Ingiandi.

Di Tommaso Elisabetta.

Eredi di Gennaro Lo Frano - Gioachino Pappaterra - Pasquale Abitante - Eredi di Biase Amorosi - Emmanuele Palazzo - Pisano Biase - Costan[illegible] Giuseppe di Vincenzo - Leonardo Ferrara - Pangaro Prospero - Biase Andrea Viceconte - Eredi di Salvato[illegible] Di Marco - Pangaro Prospero - Viceconte Biase Andrea - Pangaro Prospero - Eredi di Vincenzo Pangaro Geronimo - Giovanni Ferrara - Pa[illegible] Pangaro - Vincenzo Durante di Scipione - Eredi di Giovanni Durante Scipione - Michele Durante - Vincen[illegible] Bosco - D. Vincenzo Perretta - Prospero Pangaro - Vincenzo Cost[illegible] di Onofrio - Eredi di Nicola Mele

Prospero Di Stabile - Giovanni Montesano - Vincenzo Pangaro di Pompeo - Lattanzio Michele - Raffaele Milione - Vincenzo L'Abate - Andrea Amalfi - Giuseppe La Rocca - Gaetano Pisani di Biase - Eredi di Masi D'Elia - Eredi di Francescantonio D'Elia - Eredi di Gennaro L'Abate - Eredi di Egidio Amorosi - Lonardo Ferrara - Gennaro Costanza - Eredi di Filippo Di Marco - Gennaro Ciminelli - Eredi di Nicola Albini - Francesco Paolo Reale - Eredi di Nicola Albini - Francesco Paolo Reale - Salvatore Marrone - D. Vincenzo Sarubbi - Vincenzo Abitante di Bruno - Eredi di Giuseppe Abitante di Agostino - Antonio Di Marco - Vincenzo di Francesco di Gennaro - Pasquale Ciminelli - Eredi di Nicola Albini - Eredi di Vincenzo Costanza di Stefano - Domenico Di Giacomo - Eredi di D. Nicola Albini - Prospero Lo Frano - Francesco Lanza - Giuseppe Sergio - Paolo Rossi - Eredi di Giovanni Mango - Vincenzo Caricato - Eredi di Domenico Ciminelli - Salvatore Sarubbi - Domenico D'Angelo - Baldasarre Taranto - Biase Andrea Cataldi - Lattanzio Viceconte - Giuseppe Tuzio - Nicola Grimaldi di Vitangelo - Giuseppe Antonio di Napoli - Eredi di Domenico Caruso - Eredi di Leonardo Di Giacomo - Eredi di Domenico Figundio - Giuseppe Mango di Nicola - Francesco Paolo Introcaso di Leonardo - Giuseppe Capuano di Biase Antonio - Pietro Ferrara - Luigi Piesco - Nicola Romano - Mariano Marino - Filippo Costanza - Felice Sarubbi - Eredi di Giuseppantonio Calore - Leonardo Lo Bosco - Eredi di D. Sebastiano Grimaldi - Lattanzio Viceconte - Leonardo Ferrara - Eredi di Fortunato Carlomagno - Giambattista Sanucci - Giuseppe Calcagno di Ignazio - Giuseppe Salerno - Eredi di D. Gaetano D'Ingiandi - Giuseppe Salerno - Eredi Santalucia - Eredi di Nicola Grimaldi di Casimiro - Giuseppe Fittipaldi - Domenico Di Giacomo - Eredi di Carmine Di Giacomo - Eredi di Leonardo Cataldi - Eredi di Pasquale Cataldi - Titta Pesce - Gaetano Picardi di Giuseppe - Biase Pisani - Vincenzo Pangaro di Francescantonio - Francesco Fanelli - Leopoldo Fanelli - Eredi di Pasquale Lo Fiego - Ed eredi di Vincenzo Lo Frano, tutti domiciliati e residenti in Francavilla sul Sinni, convenuti non comparsi nè di persona, nè a mezzo di procuratori.

Chiamata la causa all'udienza.

Fatto.

Con atti 21 settembre e 5 dicembre 1882 (1 e 2) il ricevitore del registro di Chiaromonte, qual rappresentante l'Amministrazione del Fondo per il culto, succeduto alla soppressa Chiesa di Francavilla sul Sinni, sotto il titolo di « Maria Santissima presentata al Tempio. » in forza di decreto sopra ricorso del 30 agosto passato anno (3), emesso dal Tribunale di Lagonegro, che autorizzava la citazione per pubblico proclama, citava i redditi della suddetta Chiesa, ed ora del Fondo pel culto, in numero di 111, indicati progressivamente nel Giornale degli annunzi giudiziari e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, a comparire dinanzi la Pretura, ad oggetto di sentire ordinata la rinnovazione in forma esecutiva del quadro suppletorio della suddetta Chiesa di Francavilla, reso esecutivo il 9 ottobre 1852, in cui essi reddenti figurano enfiteuti di detta Chiesa.

Il tutto da eseguirsi a spese dei reddenti medesimi, ai sensi dell'articolo 2136 Codice civile, e munendosi la sentenza di clausola provvisionale.

E poichè nel sopracitato decreto del Tribunale di Lagonegro veniva ordinata la notificazione della citazione nei modi ordinari agli eredi di Gaetano D'Ingiandi, a nome Emmanuella, Rosa, Maria Gaetana, Maria Felicia e Maria Luigia Carlomagno, nonchè a Vincenzo Pangaro di Francescantonio, così coll'istesso atto il detto ricevitore citava a comparire dinanzi al pretore Pangaro e gli altri eredi D'Ingiandi, come pure i loro mariti a nome Biase Giangreco, Vincenzo Fanelli, Giuseppe Fortunato, Francesco Abitante e Filippo Perretta, i primi per l'oggetto sopracitato, i secondi per le semplici autorizzazioni maritali.

Nell'udienza del 3 corrente il procuratore dell'Amministrazione, in contumacia di tutti i convenuti, nel riportarsi agli atti della causa, chiese dichiararsi rinnovato a forma esecutiva il ruolo suppletorio dei debitori della Chiesa parrocchiale di Francavilla sul Sinni, reso esecutivo l'otto ottobre milleottocentotrentadue, e rinnovato il nove ottobre milleottocentocinquantadue, e tuttociò in base del ruolo medesimo esibito ed a spese dei reddenti stessi.

La Pretura riserbò la pronunzia della relativa sentenza.

Quistioni:

1ª Debbe farsi dritto alla domanda dell'attrice Amministrazione?

2ª Spese e clausola?

Sulla prima.

Attesochè i debitori di una rendita o di prestazione annua qualunque, la quale debba durare più di trent'anni, devono, a richiesta del creditore, somministrargli a proprie spese un documento nuovo dopo ventott'anni dalla data dell'ultimo documento;

Attesochè nella fattispecie l'Amministrazione del Fondo culto, rappresentata dal ricevitore del registro di Chiaromonte, ha chiesto ordinarsi la rinnovazione in forma esecutiva del quadro suppletorio della Chiesa di Francavilla, sotto il titolo di *Maria Santissima presentata al Tempio*, reso esecutorio il 9 ottobre 1852, in cui essi reddenti figurano enfiteuti della stessa;

Attesochè tale domanda trova fondamento nel disposto del citato articolo.

Sulla seconda.

Attesochè le spese seguono la soccumbenza, e la clausola è consentita dalla legge;

Per tali motivi,

Letti ed applicati gli articoli 2136 del Codice civile, 370, 363 Procedura civile,

Noi suddetto pretore del mandamento di Chiaromonte, pronunziando in contumacia di tutti i convenuti sull'atto del 21 settembre 1882, ad istanza del ricevitore del registro di Chiaromonte, qual rappresentante l'Amministrazione del Fondo per il culto, succeduto alla soppressa Chiesa di Francavilla sul Sinni, sotto il titolo di Maria Santissima presentata al Tempio, dichiariamo a spese dei convenuti tutti la rinnovazione in forma esecutiva del quadro suppletorio della ripetuta Chiesa di Francavilla sul Sinni, reso esecutivo il nove ottobre milleottocentocinquantadue, in cui essi vi figurano al numero di centoundici, oltre degli eredi di Gaetano D'Ingiandi, Germano Carlomagno, come enfiteuti della stessa Chiesa.

Condanniamo infine essi convenuti alle spese del giudizio liquidate in lire cinquantasei e centesimi settanta, comprese lire dieci d'indennità di scritti al procuratore e l'importo della presente minuta.

La presente si esegua provvisionalmente.

Destiniamo l'usciere signor Carlo De Rigris per la intima della presente ai contumaci.

Così giudicata all'udienza del 17 febbraio 1883, in continuazione dell'altra del 3 detto mese.

(1) N. 272. Registrata a Chiaromonte li 24 settembre 1882, vol. 11, fol. 171, a debito centesimi sessanta — Il ricevitore Polverini.

(2) N. 369. Registrato a Chiaromonte li 11 dicembre 1882, vol. 11, fol. 192, a debito centesimi sessanta — Il ricevitore Polverini.

(3) N. 771. Registrato a Lagonegro il 30 agosto 1882, libro 15°, fol. 22, a debito lira 1 20 — Il ricevitore Mauro — Il pretore Antonio De Focatiis — Luigi Martemucci cancelliere.

Pubblicata la presente sentenza dal sottoscritto cancelliere alla stessa udienza di oggi 17 febbraio 1883, in Chiaromonte, fuori la presenza delle parti — Luigi Martemucci cancelliere.

Specifica a debito: carta da bollo lire 7 20; registro lire 2 40. Totale lire 9 60.

N. 6 reg°, modulo n. 20. Registrato a debito in Chiaromonte li 19 febbraio 1883, al n. 15, vol. 12, fol. 2, Atti giudiziari.

Tassa a debito: lire 7 20 bollo; lire 2 40 registro — Il ricevitore Polverini.

N. 3 del repertorio.

N. 78 registro cronologico — Martemucci.

Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Ministero Pubblico di darvi assistenza, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

Rilasciata la presente copia in forma esecutiva oggi in Chiaromonte cinque settembre 1883 a richiesta del ricevitore del registro signor Aurelio Polverini.

Per copia conforme,

Il vicecanc. G. Aquino.

N. 104 del reg. delle spedizioni.

N. 6 del reg. a debito.

Carta per la presente, fogli tre, lire 7 20.

Totale lire sette e centesimi venti.

Il vicecanc. G. Aquino.

Visto, collazionata esatta la presente copia,

È conforme.

7417 Il canc. F. Rardi.

(2ª *pubblicazione*)

SOCIETÀ VENETA
per imprese e costruzioni pubbliche

SOCIETA' ANONIMA RESIDENTE IN PADOVA.

Capitale lire 20,000,000, metà versato.

A termini dello statuto sociale, i possessori di azioni della Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche restano avvertiti che a datare dal 2 gennaio 1884, presso la sede della Società in Padova, via Eremitani, n. 3306, dietro presentazione della cedola n. 5, distinta in apposita scheda da ritirarsi dall'ufficio stesso, saranno pagate lire 3 75, per interessi II semestre 1883, sopra ciascuna azione liberata del V decimo.

Padova, 23 dicembre 1883.

7461 IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

CIRCONDARIO DI BIELLA

Pia Istituzione Medico Sella, *sedente in Mosso Santa Maria*

Incanto per affittamento di beni.

Nel giorno di domenica tredici gennaio milleottocentottantaquattro, alle ore undici antimeridiane, nella casa comunale di Oldenico (circondario di Vercelli), avrà luogo l'incanto per l'affittamento novennale del tenimento che l'Opera pia predetta possiede in detto luogo.

I capitoli sono visibili in Valle Inferiore Mosso presso il segretario dell'Opera locatrice, ed in Oldenico nella casa comunale.

Mosso Santa Maria, il 20 dicembre 1883.

7483 *Il Segretario*: GARLANDA.

Secondo Avviso d'Asta in grado di ventesimo
per lo appalto dazio consumo 1884-1885

Si previene il pubblico che lunedì trentuno dicembre, alle ore undici antimeridiane, innanzi al sindaco, nella sala comunale, saranno sperimentate le subaste in grado di ventesimo per lo appalto della riscossione dazio consumo sui generi governativi: vino, sfarinato, carne, carne salata, strutto, vinello, olio minerale, zucchero; e sui generi comunali: latticini, pesce, carne.

L'asta verrà aperta sul prezzo di base di lire centotrentottomila e settantacinque, giusta offerta di ventesimo presentata sulla somma di lire 131,500, aggiudicata con verbale volgente mese, e verrà l'asta aggiudicata all'ultimo e migliore offerente, coll'estinzione della candela vergine, dopo bruciate le tre prime, ed ogni offerta sarà in ragione decimale determinata dal presidente.

Chi intende concorrere dovrà presentare valida ed idonea cauzione ai termini di legge, e depositare la somma di lire duemila per le spese degli atti nella segreteria, salvo liquidazione definitiva.

L'asta sarà eseguita in termini abbreviati di giorni cinque, deliberati dal Consiglio, in data 15 corrente mese, e con le norme della Contabilità generale dello Stato, ed in base al capitolato d'oneri, deliberato a 2 novembre corrente anno, esecutoriato a 4 detto mese, n. 4613, in esecuzione della proposta daziaria otto ottobre ultimo, approvata dalla Deputazione provinciale a 30 detto mese, n. 15968, a tutti visibile nella segreteria in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Canosa Puglia, 26 dicembre 1883.

Il Sindaco: F. CAPORALE.

7480 *Il Segretario comunale*: N. Motti.

Esattoria Consorziale di Valentano e Comunale di Farnese

Il sottoscritto fa noto che a ore 10 antimeridiane del giorno 8 marzo 1884, presso la R. Pretura di Valentano, avranno luogo le seguenti vendite coatte immobiliari per debito di imposte.

Comune di Ischia di Castro.

1. Terreno sito nel comune di Ischia di Castro, vocabolo Acetina, estensione tavole 7 35, estimo censuario scudi 12 27, distinto in mappa sez. 1ª col n. 1659, di Alesini Cristofora in Pirozzo utilista, e Capranica marchesi fratelli direttari, prezzo minimo lire 58 20.

2. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 11 25, distinto in mappa col n. 284|1, di Amadei Assunta fu Antonio in Bruschi, prezzo minimo lire 84 60.

3. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 32 62, distinto in mappa coi numeri 646, 647|3, di Bartolini Caterina vedova Pierucci, Cominuzzi Agostino, Ermete, Mattia fu Domenico e Andrea fu Mattia, prezzo minimo lire 244 20.

4. Terreno nel detto comune, vocabolo Sant'Orsola, estensione tavole 3 48, estimo scudi 7 39, distinto in mappa sez. 1ª coi numeri 152, 153, 154, 155, 156, 473, di Becci Domenico di Giuseppe, prezzo minimo lire 32 40.

5. Casa in Ischia, della rendita imponibile di lire 22 50, distinta in mappa col n. 217|2, di Bettini Giovanni fu Luigi, prezzo minimo lire 168 60.

6. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 11 25, distinto in mappa col numero 553|3, di Boninsegna Vincenzo fu Filippo, prezzo minimo lire 84 60.

7. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 22 50, distinto in mappa col num. 286|2, di Capobianco Bernardina vedova Pasqualetti, prezzo minimo lire 168 60.

8. Casa in Ischia, della rendita imponibile di lire 75, distinta in mappa coi num. 49|2, 50|2, 51|2, 53, di Caporossi Pietro, Ermete, Domenico e Sante fu Carlo, prezzo minimo lire 562 20.

9. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 5 63, distinto in mappa col num. 281|1, di Curre Cecilia in Resciotti, Celeste in Marcoaldi e Luisa, Curre Alessandro, Girolamo, fratelli e sorelle fu Luigi, prezzo minimo lire 42.

10. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 11 25, distinto in mappa col numero 402|2, di Curre Giuseppe fu Vincenzo, prezzo minimo lire 84.

11. Terreno nel detto comune, vocabolo Acetina, estensione tavole 31 75, estimo scudi 23 23, distinto in mappa sez. 1ª coi nn. 1688, 1689, di Di Carli Domenica fu Vincenzo, prezzo minimo lire 110 40.

12. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 7 50, distinto in mappa col num. 927|2, di Dormentoni Caterina fu Domenico, prezzo minimo lire 56 40.

13. Terreni in detto comune, ai vocaboli Santa Lucia, Le Mura, San Biagio, estensione tav. 7 28, estimo scudi 14 21, distinti in mappa coi nn. 269, sez. 5ª, 770, sez. 5ª, 93, 94, 95, sez. 7ª, di Falaschi Ciara vedova Zucchini, prezzo minimo lire 67 80.

14. Vigna in detto comune, vocabolo San Giovanni, estensione tav. 6 97, estimo scudi 46 98, distinta in mappa sez. 4ª coi nn. 669, 670, 671|1 e 2, di Farolfi Quirino fu Alessandro, prezzo minimo lire 204.

15. Terreno nel medesimo comune, vocabolo S. Lucia e Intiego, estensione tav. 16 86, estimo scudi 27 64, distinto in mappa sez. 5ª coi nn. 263, 264, 676, 407, 408, prezzo minimo lire 132, di Galli Elisabetta e Maria fu Agostino, utilisti, e voc. Capranica M.si fratelli, direttari.

16. Terreno in detto comune, vocabolo Canale, estensione tav. 13 45, estimo scudi 20 67, distinto in mappa sez. 4ª col n. 707, di Gavazzi Luisa vedova Brozzetti, Brozzetti Domenica Maria, Giuseppa Maria fratelli e sorelle fu Luigi, prezzo minimo lire 90.

17. Terreno in detto comune, vocabolo Puntone di Cavaliere, estensione tav. 37 62, estimo scudi 41 98, distinto in mappa sez. 7ª, coi nn. 227, 228, del Logato pio Adami, goduto da Palombella Carlo e Francesco fu Domenico utilisti e marchesi Capranica direttari, prezzo minimo lire 182 40.

18. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 45, distinto in mappa coi nn. 617|2, 619|2, di Marucci Elisabetta fu Marco vedova Marucci, prezzo minimo lire 337 20.

19. Terreno in detto comune, vocabolo Narciano, estensione tav. 1 10, estimo scudo 1 96, distinto in mappa sez. 1ª col n. 1396, di Mattioli Lucia e Pietro fu Ubaldo, prezzo minimo lire 8 40.

20. Terreno in detto comune, vocabolo Calabretta, estensione tavole 8 50, estimo scudi 31 01, distinto in mappa sez. 4ª coi nn. 466, 467, di Ortenzi prete Carlo fu Sebastiano, prezzo minimo lire 129.

21. Casa in Ischia, della rendita imponibile di lire 33 75, distinta in mappa coi numeri 611|2, 612|3, di Ottaviani Lucia fu Giuseppe, Andreoli Antonio fu Pietro e Bocci Sebastiana vedova Patrizi fu Giuseppe, prezzo minimo lire 253 20.

22. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 26 25, distinto in mappa coi nn. 778, 779, di Romagnoli Pietro fu Clemente, domiciliato in Farnese, prezzo minimo lire 197 40.

23. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 15, distinto in mappa coi nn. 2030, 2031, di Rosati Maddalena in Baracconi fu Vincenzo, prezzo minimo lire 112 80.

24. Casa in Ischia, della rendita imponibile di lire 26 25, distinta in mappa coi nn. 347|2, 348|2, 349|3, di Rossi Filippo fu Giuseppe e Grassi Teresa fu Giuseppe, prezzo minimo lire 196 80.

25. Terreno in detto comune, vocabolo Calabretta, estensione tavole 6 15, estimo scudi 20 44, distinto in mappa sez. 4ª coi nn. 318|1|2, 319, 361, di Simoncini Giuseppe fu Simone utilista e Capranica marchesi fratelli direttari, prezzo minimo lire 97 20.

26. Fabbricato in Ischia, della rendita imponibile di lire 2 25, distinto in mappa col n. 263|1, di Simoncini Teresa fu Simone, prezzo minimo lire 16 80.

27. Casa in Ischia, della rendita imponibile di lire 37 50, distinta in mappa coi nn. 262|4, 263|4, di Simoncini Giuseppe e Teresa fu Simone, prezzo minimo lire 280 80.

28. Casa in Ischia, della rendita imponibile di lire 18 75, distinta in mappa coi numeri 46|2, 48|2, di Stella Felice fu Luigi vedova Curre, prezzo minimo lire 140 40.

29. Cantina e stalla in Ischia, della rendita imponibile di lire 22 50, distinte in mappa coi nn. 98|1, 99|2, di Vannuzzi Paolo fu Filippo, prezzo minimo lire 168 60.

Comune di Piansano.

1. Terreno nel comune di Piansano, al vocabolo Piansano, estensione tavole 0 85, estimo scudi 4 90, distinto in mappa sezione 1ª col n. 362, e vigna al vocabolo Monte, estensione tav. 5 18, estimo scudi 45 96, distinta in mappa sez. 1ª coi nn. 693, 694, di Pala Luisa fu Giuseppe e Parri Enrico fu Angelo Antonio, prezzo minimo lire 242 40.

2. Casa in Piansano, della rendita imponibile di lire 22 50, distinta in mappa col n. 115|2, di Zampilli Angelo fu Antonio, prezzo minimo lire 168 60.

Comune di Farnese.

Fondi siti in detto comune di Farnese.

1. Terreno al vocabolo Guado Farnesano, estensione tavola 1 88, estimo censuario scudi 20 73, distinto in mappa sez. 4ª coi nn. 118, 121, 122, di Ceccotti Domenico fu Lorenzo, prezzo minimo lire 99.

2. Fabbricato in via di Sotto, della rendita imponibile di lire 15, distinto in mappa sez. 1ª col n. 843|7, di Egidi Caterina fu Francesco vedova Famiani, Famiani Bernardino, Fabiano, Sebastiano e Tommaso fu Alessandro, prezzo minimo lire 112 80.

3. Fabbricato in via di Sotto, della rendita imponibile di lire 9 37, distinto in mappa sezione 1ª col n. 391|1, di Ferranti Prete Felice fu Francesco, prezzo minimo lire 70 80.

4. Fabbricato in via di Mezzo, della rendita imponibile di lire 33 75, distinto in mappa sez. 1ª coi nn. 297|3ª, 316|2ª, di Migliorini Maria Antonia fu Giuseppe vedova Stendardi per 1|2, e Marchesi Teresa e sorelle fu Luigi per l'altra 1|2, prezzo minimo lire 253 20.

5. Fabbricato in via della Torretta, della rendita imponibile di lire 11 25, distinto in mappa sez. 1ª, col n. 186|1ª, di Natali Maria Grazia fu Lorenzo, prezzo minimo lire 84 60.

6. Terreno al voc. Campo Vagliano, estensione tav. 2 74, estimo sc. 12 17, distinto in mappa sez. 3ª col n. 43, di Pettirossi Francesca fu Pietro in Calabresi, prezzo minimo lire 57 60.

7. Fabbricato in via di Mezzo, della rendita imponibile di lire 11 25, distinto in mappa sezione 1ª col n. 269|2, di Pettirossi Teresa fu Pietro in Massieri, prezzo minimo lire 84 60.

Occorrendo un 2° e 3° esperimento il primo di questi avrà luogo il giorno 15, ed il secondo il giorno 22 di detto mese di marzo 1884, nel luogo ed ora suindicati.

Valentano, li 24 dicembre 1883.

7419 Per l'Esattore — F. CORRADINI *Collettore.*

Il Sottoprefetto del Circondario di Viterbo

Vista la lettera del prefetto della provincia di Roma, con cui si notifica essere stato disposto il collaudo dei lavori della S. C. O. dal comune di Farnese per Ischia, appaltata al signor Guastini Antonio;

Veduto l'art. 360 della legge sui lavori pubblici, allegato F di quella 20 marzo 1865, n. 2248;

Veduto l'articolo 84 del regolamento approvato col R. decreto 19 dicembre 1873, n. 2854,

Notifica:

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi, e per effetto dei lavori eseguiti, dovranno presentare o a questa Sottoprefettura od al signor sindaco di Farnese, entro i trenta giorni successivi a quello in cui il presente sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Decorso tale termine, non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'art. 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla Procedura civile.

Viterbo, 21 dicembre 1883.

7432 *Il Sottoprefetto*: A. PISANI.

CAMERANO NATALE, *Gerente.* | Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.